



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

**Maria Bernadette Francisco
Giuseppe Leto
Corrado Sorgarello**

IL CERTIFICATO DI ORIGINE

Tra normativa e prassi

MILANO, DICEMBRE 2025

Sommario

<i>Prefazione</i>	5
Capitolo 1 Ricomponendo Babel	8
1.1 <i>Il lungo viaggio del concetto di origine</i>	8
1.2 <i>Origine senza preferenze</i>	13
Capitolo 2 Made in: chi può conferirlo? Breve guida	16
<i>Premessa</i>	16
2.1 <i>Iniziamo il viaggio: operazioni minime e interamente ottenuto</i>	17
2.2 <i>Trasformazione sostanziale</i>	19
2.3 <i>Identificazione codice tariffario</i>	21
2.4 <i>Identificazione delle regole</i>	22
2.5 <i>Cambio di voce tariffaria</i>	25
2.6 <i>Lavorazioni specifiche</i>	27
2.8 <i>Regola del valore aggiunto</i>	29
2.9 <i>L'Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO)</i>	31
Capitolo 3 Il certificato di origine in generale	33
<i>Premessa: esportazione</i>	33
3.1: <i>Definizione ed ambito</i>	36
3.2: <i>Paesi richiedenti</i>	37
3.3 <i>Fonti normative e natura del certificato</i>	37
3.4: <i>Chi può richiedere il certificato di origine?</i>	39
3.5 <i>Ente competente</i>	41
3.6 <i>Modalità di richiesta: telematica</i>	41
3.7 <i>Gestione del modello</i>	44
Capitolo 4 La compilazione	45
<i>Premessa</i>	45
<i>Casella 1: Speditore</i>	45
4.1.1 <i>Procedura “per conto”: chi richiede il certificato non è l'esportatore</i>	46
4.1.2 <i>Omissione del nome dell'esportatore</i>	46
4.1.3 <i>Utilizzo di vecchie ragioni sociali o indirizzi</i>	47
<i>Casella 2: Destinatario</i>	48
4.2.1 <i>Destinatario non estero</i>	48
<i>Casella 3: Paese di origine</i>	50
<i>Casella 4: Informazioni riguardanti il trasporto</i>	51

<i>Casella 5: Osservazioni.....</i>	53
4.5.1 <i>A proposito di lettere di credito e Annotazioni non previste nel formulario.....</i>	54
<i>Casella 6: “Numero d’ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci”</i>	56
<i>Casella 7: “Quantità” e Casella 8.....</i>	57
4.8 <i>Annotazioni non previste</i>	57
4.9 <i>La richiesta di rilascio (retro ex foglio rosa del plico)</i>	58
4.9.1 <i>Interamente ottenute</i>	59
4.9.2 <i>Ultima trasformazione sostanziale</i>	59
4.9.3 <i>Differenza fra “interamente ottenuta e 100 made in Italy Art 16 legge 20 novembre 2009, numero 166.....</i>	61
4.9.4 <i>Merce di origine estera</i>	61
4.10 <i>Le copie</i>	62
Capitolo 5 Prove documentali	63
5.1 <i>documentazione sempre necessaria</i>	63
5.2 <i>Produttori</i>	64
5.3 <i>Rivenditori: disponibilità della merce</i>	65
5.4 <i>Rivenditori: merce di origine italiana</i>	65
5.5 <i>Merce di origine Unione Europea: gli elementi della dichiarazione di origine</i>	66
5.6 <i>Merce di Origine Estera</i>	71
5.7 <i>Semplificazione amministrativa: non duplicare</i>	72
5.8 <i>Tabella riassuntiva</i>	75
Capitolo 6 Procedure particolari	76
6.1 <i>Rilascio di un solo certificato di origine a fronte di più fatture.....</i>	76
6.2 <i>Certificato di origine a copertura parziale di parte della merce indicata nella fattura di vendita</i>	76
6.3 <i>Certificato di origine a fronte di fattura proforma</i>	76
6.4 <i>Certificato di origine a posteriori</i>	77
6.5 <i>Certificato di origine proforma ed a posteriori</i>	78
6.6 <i>Rilascio del certificato di origine per attività diversa.....</i>	78
6.7 <i>Certificati in bianco o antidatati</i>	79
6.8 <i>Menzione del nome del produttore</i>	79
6.9 <i>Rappresentante fiscale</i>	80
6.10 <i>Rappresentanza fiscale: merci non sdoganate</i>	81
6.11 <i>Procedura di “per conto” a fronte di fatture extracomunitarie</i>	81
6.12 <i>Per conto extracomunitario: merci non sdoganate.....</i>	82
Capitolo 7 Casi particolari di acquisizione di origine	83

7.1 Pezzi di ricambio	83
7.2 Articoli smontati	87
7.3 Astucci scatole scrigni	88
7.4 Kit o set	89
7.5 Merce vecchia o usata	90
7.6 Cascami, rottami	90
7.7 Certificato di origine richiesto con regole Paese di importazione e lementi neutri	92
Capitolo 8 Rappresentanza legale: un approfondimento	93
Capitolo 9 Controlli	100
9.1 Oggetto dei controlli	101
9.2 Modalità dei controlli	103
Capitolo 10 Sanzioni	105
Bibliografia	108

Prefazione

Perché un libro? Nell'epoca dei siti web, dei video tutorial, dell'intelligenza artificiale, quale è la necessità di un libro sui certificati di origine?

In primo luogo, c'è un tema di responsabilità, di certezza dell'autore. Il lettore potrà giudicare da subito se la fonte è appunto *respons-abilis* “capace di dare risposte, capace di mantenere le promesse”.

Autore di questo testo è l'ufficio certificazioni estere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, competente per circa 80mila certificati in un anno (dati Infocamere, anni vari), tre volte quelli emessi dall'intera Grecia (dati International Chamber of Commerce 2021).

Con noi lavorano persone che da trent'anni svolgono questa attività, anni che tradotti in certificati significano poco meno di trecentomila attestazioni emesse.

Non è un fattore solo di quantità, anzi quello che è veramente rilevante sono la varietà e la complessità delle pratiche evase, riflesso della vitalità del nostro territorio. Impossibile fare una statistica, ridondante, in questa sede, approfondire la realtà di Milano come nodo globale.

Solo per dare un ordine di grandezza citiamo alcuni esempi: passiamo dall'esportazione di reti per aquile, al tonno in scatola, da maschere teatrali a impianti petroliferi, da multinazionali a designer, da imprese famigliari ad associazioni no profit.

Asterisco: nessun certificato ad oggi è stato mai contestato con successo.

Secondo elemento, il tema: l'origine non preferenziale, ovvero il *made in*. La strategicità di questo fattore, cardine del mondo doganale e delle politiche industriali nazionali, verrà approfondita nei capitoli seguenti, speriamo con soddisfazione.

Ci perdoni il lettore un ulteriore dato statistico, l'Italia è il quarto produttore mondiale di certificati di origine (International Chamber of Commerce 2021).

Bene, ma perché un libro? Un sito si naviga, un podcast si ascolta, un video si guarda, un libro si studia.

Un testo ci permette di tracciare un arco logico nelle regole da seguire. Spesso ci chiedono: possiamo fare questo? Perché non possiamo fare quest'altro?

Nella tirannia dell'urgenza, quasi sempre si procede più per risolvere che per capire. La nostra ambizione è appunto spiegare il “perché e il per come” e la materia comporta una certa complessità.

“Come l'araba fenice, che sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa”. Non sempre è facile definire il *made in* di un bene, specie se la catena dei fornitori o il processo produttivo è complesso e coinvolge più Paesi.

Da una stima della World Customs Organization, attribuire il valore della merce costa circa il 5% del valore della merce esportata. La nostra istituzione non può intervenire sulla realtà a

monte delle nostre competenze, ma può semplificare il procedimento. In questo l'innovazione tecnologica è di grande aiuto. Sperando che in futuro possa esserlo per la tracciabilità del *made in*, per il presente la Camera opera su quello che ci spetta.

Grazie all'aiuto di Infocamere, Unioncamere Italia e all'adesione all'International Chamber of commerce, siamo riusciti a smaterializzare il certificato di origine. A oggi l'attestato viene consegnato direttamente alla mail e alla pec aziendale, l'esportatore può girarlo telematicamente all'importatore evitando tutti i costi inerenti alla carta: spostamenti, spedizioni ecc.

Ci concediamo il ricordo, l'antico congegno vidimatore dei certificati di origine, a metà strada fra la macchina che usavano le nonne per le tagliatelle e la mitragliatrice del far west, pesante come un'autoblindo, ormai è favola da raccontare ai nuovi colleghi.

Grazie alla telematizzazione abbiamo abolito: il concetto di orario di sportello, il vecchio formulario su carta (risparmio di archivio per utenti e Camere) e le distanze, tutti gli utenti sono prossimi all'ufficio. L'attuale traguardo, grazie allo sviluppo del nuovo portale commercio estero, è il certificato in tempo reale.

Consci per esperienza di quanto sia vitale la variabile tempo, stiamo elaborando il certificato rilasciato in meno di dieci minuti, a oggi è già operativo per alcuni casi specifici, l'orizzonte futuro è quello di ampliarlo il più possibile ed avere i tempi del prelievo da un bancomat.

Ma quanto detto riguarda gli strumenti, il vettore, il contenitore della richiesta, non il contenuto.

Su questo fattore strategico è la semplificazione amministrativa, protagonista l'impresa declinata nelle persone che compilano la pratica: per semplificare è necessario responsabilizzare e per responsabilizzare è necessario formare, compito di cui non ci arroghiamo il monopolio, ma lo annoveriamo fra le competenze.

Avere un quadro generale sul tema permette all'esportatore di essere consci delle proprie responsabilità e pianificare l'attività sfuggendo all'urgenza che può limitare le possibilità di azione. Conoscere la logica che struttura la normativa significa avere gli strumenti per risolvere casi complessi.

Infatti, il testo ci permette non solo di esaminare le leggi, per questo fortunatamente basta internet a patto di sapere cosa cercare, ma anche di argomentare le disposizioni di legge, compito che rientra nel concetto di essere capaci nel dare risposte, nel cercare di rendere trasparente il perché delle regole.

Inoltre, ci è consentito di inserire la nostra esperienza lavorativa e di utilizzare casi concreti. Su questo ultimo punto, è obbligo ringraziare anche gli innumerevoli utenti, donatori anonimi e inconsapevoli degli esempi qui trattati.

Infine, spiacere ricordarlo, ma è importante evidenziarlo: errori nel mondo doganale possono risultare fatali, l'azienda, in caso di indicazioni fallaci, potrà subire sanzioni amministrative e penali (vedi capitolo sanzioni). Da qui l'ulteriore importanza della formazione.

Come detto, l'obbiettivo principale è dare un quadro globale e approfondito sul tema ma, dove è possibile, abbiamo facilitato il *cherry picking*, "scegliersi la ciliegina", quello che è utile al momento. Siete esportatori di abiti usati? C'è il paragrafo per voi. Siete rivenditori e non sapete quale prova di origine allegare? Andate direttamente al paragrafo rivenditori.

Laddove i capitoli presentino un'analisi articolata, quando possibile, l'abbiamo riassunta in schede sintetiche.

Terzo e ultimo elemento: ma chi lo leggerà? Il testo è pensato per gli utenti e anche per colleghi di altre Camere interessati alla nostra esperienza. Il linguaggio varia a seconda della complessità delle argomentazioni e del tema trattato, con la costante ambizione di farsi capire senza fatiche inutili.

Scripta manent: era necessario fare il punto del cammino, risistemare la documentazione, già anni fa la Camera di commercio aveva messo a disposizione un manuale scritto da un nostro collega, pensato all'epoca solo per i funzionari della Camera di commercio, buona parte di quei contenuti sono stati trasferiti in questo testo, altri sono stati aggiornati, altri ancora sono completamente nuovi, proprio in virtù del fatto che ci proponiamo agli esportatori. Troverete poche citazioni in latino, facilmente comprensibili, ma come diceva Guareschi “*Il latino è una lingua precisa, essenziale... impossibile parlare in latino senza dire niente*”: sono ricordi di film in bianco e nero, come i colori del testo sulla pagina scritta.

Era dunque necessario scrivere un libro? Al lettore la sentenza.

“felice chi ha potuto conoscere l’origine delle cose”

Viriglio (Virgilio, Georgiche, II, 489).

Capitolo 1 Ricomponendo Babele

1.1 *Il lungo viaggio del concetto di origine*

Origine, quantità e valore rappresentano i tre pilastri fondamentali per la determinazione dell’importo della tariffa doganale. Se la definizione della quantità appare relativamente semplice, e tralasciando il tema del valore, è l’origine a porre le maggiori difficoltà interpretative. Cosa si intende esattamente per origine ovvero per nazionalità della merce? È evidente che una pluralità di significati comporterebbe una moltiplicazione delle procedure doganali, variabili da Paese a Paese. L’origine inoltre determina non solo la valutazione dei dazi e delle imposte, ma anche l’applicazione delle politiche commerciali, contribuendo alla protezione delle economie nazionali e all’efficienza dei flussi commerciali. La sua rilevanza cresce ulteriormente in un mondo globalizzato, dove le dinamiche di produzione e distribuzione sono sempre più complesse, se alla fabbricazione di un bene concorrono più paesi quale di questi gli ha conferito la nazionalità?

Le regole di origine, intese come strumenti di controllo alle frontiere, si affermarono con l’introduzione delle tariffe differenziate e di altre misure commerciali all’inizio del XX secolo. Uno dei primi tentativi di armonizzazione internazionale fu la Convenzione di Ginevra del 1923 sulla semplificazione delle formalità doganali. Essa prevedeva, tra le varie disposizioni, alcune norme (articolo 11) volte a evitare che le procedure burocratiche legate al rilascio dei certificati di origine ostacolassero gli scambi commerciali. Tuttavia, la Convenzione non affrontava i criteri per determinare la nazionalità di un bene, circostanza comprensibile se si considera la limitata mobilità dei fattori produttivi in quell’epoca.

La Seconda guerra mondiale frantumò ulteriori sforzi in tal senso e si dovette arrivare al 1953 alla conferenza di Bruxelles indetta dalla Camera di commercio internazionale (ICC) con una risoluzione destinata alle parti contraenti che raccomandava l’adozione di una definizione uniforme per determinare la nazionalità dei manufatti.

In quella sede fu proposto il principio astratto di *trasformazione sostanziale* come definizione guida per determinare l'origine.

Da notare che un primo tentativo di definire il contenuto dell'espressione “*substantial transformation*” era riscontrabile già in sede giurisprudenziale. Si ritrova per la prima volta in un celebre caso deciso dalla Corte Suprema statunitense nel 1907, nota anche come “*Anheuser-Busch Brewing Association v. United States (207 U.S. 556)*”

La Anheuser-Busch Brewing Association, all'epoca nota azienda produttrice di birra, importava tappi di sughero grezzi dall'estero. Una volta negli Stati Uniti, questi tappi venivano lavorati: puliti, tagliati, modellati e rivestiti con dischi di stagna per essere usati nelle bottiglie di birra.

La società chiedeva il rimborso doganale (*drawback*) previsto dalla legge per i materiali importati e poi trasformati in nuovi prodotti destinati all'esportazione. Secondo Anheuser-Busch, i tappi grezzi erano stati trasformati in un prodotto nuovo: tappi finiti per bottiglie

Ma la sentenza diede torto all'azienda stabilendo che: “*sui materiali grezzi importati e utilizzati nella produzione di beni negli Stati Uniti, è necessario che vi sia una trasformazione tale da generare un nuovo prodotto con un nome, una caratteristica e un uso distinti. Sottoporre semplicemente un articolo importato, come un tappo di sughero, a un processo di pulizia e rivestimento per adattarlo a un uso specifico non equivale a una vera e propria produzione*”.

Il concetto della sostanziale trasformazione però non trovò ancora un accordo unanime, alcuni paesi erano a favore di una definizione internazionale standard di origine, mentre altri ritennero che tale concetto fosse “inevitabilmente legato alle politiche economiche nazionali”, pertanto non fu possibile raggiungere un consenso tra le parti contraenti.

Due fattori però rendevano urgente una definizione condivisa del termine, lo sviluppo di imprese multinazionali e la decolonizzazione.

Il primo fattore riguarda l'espansione delle imprese multinazionali nei Paesi industrializzati, capaci di ridurre i costi spostando la produzione all'estero. Il secondo aspetto invece ha portato a una separazione tra i Paesi fornitori di materie prime e quelli che possiedono gli impianti destinati alla trasformazione e lavorazione dei prodotti.

Bisognerà attendere il 1973 con la convenzione internazionale sulla semplificazione e l’armonizzazione delle procedure doganali, comunemente nota come la convenzione di Kyoto adottata sotto l’egida del Consiglio di Cooperazione Doganale che coinvolse 52 paesi per avere una prima indicazione significativamente condivisa.

Si tratta di un accordo che stabilisce una serie di principi e tecniche doganali, raccomandandone l’adozione nei sistemi giuridici degli Stati che vi hanno aderito. L’obiettivo della disciplina convenzionale è favorire un’armonizzazione delle normative doganali, così da incentivare lo sviluppo degli scambi commerciali.

Il testo originale della Convenzione comprendeva trenta allegati, l’allegato D.1 si occupava specificamente delle *Rules of Origin*. Qui troviamo un elenco ristretto dei beni che possono essere considerati interamente ottenuti in un determinato Paese. Per le altre tipologie di merci in cui il processo produttivo coinvolge due o più Stati, la Convenzione introduce il criterio della “*substantial transformation*”, determinabile attraverso tre distinti sotto criteri:

- a) la variazione della voce tariffaria,
- b) le liste delle lavorazioni o trasformazioni,
- c) la regola della percentuale ad valorem.

Il funzionamento e le criticità di questi criteri saranno esaminati in seguito. È significativo osservare come la Convenzione riprenda il concetto di trasformazione sostanziale, già introdotto nel 1953, senza però fissare un’unica modalità per definirlo. Al contrario, essa propone una pluralità di regole, lasciando agli Stati la facoltà di scegliere e adottare i diversi sotto criteri indicati.

Il testo del Trattato verrà poi aggiornato il 26 giugno 1999 tramite un Protocollo aggiuntivo, volto a adeguare la Convenzione alle nuove esigenze del commercio internazionale (nota come “Convenzione riveduta di Kyoto”), con particolare attenzione all’incremento dell’uso delle moderne tecnologie informatiche, lasciando sostanzialmente invariati gli altri contenuti.

Tale normativa presentava però una certa fragilità a causa dell’assenza, all’interno del Consiglio di cooperazione doganale (oggi Organizzazione mondiale delle Dogane), delle competenze operative necessarie per fungere da foro negoziale di riferimento.

La dimensione politico-economica di tali misure risultava infatti in larga parte incompatibile con le funzioni tecniche e circoscritte alle questioni doganali proprie del Consiglio

Nel 1980 le controversie tra il Giappone, altri Paesi dell'Asia orientale e i loro principali partner commerciali indussero il Giappone a proporre che l'armonizzazione delle regole di origine, sia preferenziali che non preferenziali, fosse affrontata dal GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) nel quadro del Round Uruguay dei negoziati commerciali multilaterali.

Sebbene il tema non fosse incluso nell'agenda iniziale dell'Uruguay Round, nel 1990, su iniziativa della delegazione statunitense, venne creato ad hoc un gruppo negoziale informale presso il GATT.

Le controversie derivavano da divergenze sull'applicazione delle regole di origine in relazione alle procedure antidumping. Gli Stati Uniti supportarono l'idea, ma i Paesi europei furono riluttanti ad affrontare nello stesso contesto le regole di origine preferenziali e non preferenziali.

La definizione di origine preferenziale verrà esposto successivamente, qui sarà sufficiente dire che dipende da accordi commerciali, fra l'allora Comunità Europea e i paesi terzi, e che dunque varia a seconda dei singoli trattati, mentre l'origine non preferenziale, o origine comune, che è il tema del nostro manuale, non varia a seconda della destinazione

Nonostante le opinioni divergenti, le regole di origine furono incluse nei negoziati del Round Uruguay con un compromesso: discutere esclusivamente delle regole di origine non preferenziali.

Alla fine, i risultati delle discussioni nell' Uruguay Round furono raccolti nell'Accordo sulle Regole di Origine, che fu annesso all'Accordo di Marrakech che istituì il World Trade Organization ed entrò in vigore nel 1995.

Con il principio del *“single undertaking”* del WTO, tutti i membri del WTO devono attuare l'intero quadro legale del WTO, senza poter escludere alcuni aspetti. Di conseguenza, tutti i membri sono obbligati ad applicare l'Accordo sulle Regole di Origine non preferenziale.

L'Accordo è composto da quattro sezioni principali e due allegati. La prima sezione definisce i termini chiave e l'ambito di applicazione dell'accordo. La seconda sezione disciplina le normative valide sia durante il periodo transitorio che successivamente. La terza sezione si concentra sulle procedure relative a notifiche, esami, consultazioni e risoluzione delle controversie. Infine, l'ultima sezione riguarda l'armonizzazione delle norme sull'origine.

Le tre metodologie individuate con il protocollo di Kyoto del 1973 (requisiti basati su un cambio di voce tariffaria, soglie prescritte di percentuali di valore aggiunto, descrizioni di operazioni di fabbricazione o trasformazione specifiche) furono integrate nell'Accordo sulle Regole di Origine del WTO e forniscono la base metodologica per il lavoro di armonizzazione delle regole di origine non preferenziali. Con il principio del “single undertaking” dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), tutti i Paesi membri sono tenuti ad applicare l'intero quadro normativo dell'Organizzazione, senza possibilità di escludere singoli aspetti. Ne consegue che ciascun membro è obbligato a rispettare anche l'Accordo sulle Regole di Origine non preferenziale.

L'Accordo si articola in quattro sezioni principali e due allegati:

- la prima sezione definisce i termini fondamentali e l'ambito di applicazione;
- la seconda disciplina le norme valide sia nel periodo transitorio sia in quello successivo;
- la terza regola le procedure di notifiche, esami, consultazioni e risoluzione delle controversie;
- la quarta riguarda l'armonizzazione delle regole di origine.

Le tre metodologie individuate dal Protocollo di Kyoto del 1973 — cambio di voce tariffaria, soglie di valore aggiunto e descrizione di specifiche operazioni di fabbricazione o trasformazione — sono state integrate nell'Accordo del WTO e costituiscono la base metodologica per il processo di armonizzazione delle regole di origine non preferenziali.

Questo è un passo fondamentale perché il WTO dispone di quelle competenze e strutture organizzative che mancavano al Consiglio Mondiale delle Dogane, anche se al momento, i negoziati per l'armonizzazione di tali norme sono ancora in corso e non si sono pienamente conclusi.

Possiamo comunque affermare che, al termine di questo lungo processo, le indicazioni contenute nel Protocollo di Kyoto del 1973, risultano ormai generalmente accettate nel commercio internazionale.

Se il certificato di origine non preferenziale emesso dalle camere ha un valore globalmente riconosciuto si deve a questi passi fondamentali, le regole definite nell'Uruguay Round costituiscono, con alcune distinzioni, una sorta di vocabolario universale per la definizione del concetto di origine.

1.2 *Origine senza preferenze*

L'origine preferenziale e l'origine non preferenziale, pur essendo concetti in parte contigui e talvolta sovrapponibili, restano distinti: hanno finalità diverse e si fondano su normative differenti. L'origine non preferenziale corrisponde sostanzialmente al “*made in*” di un prodotto, ossia alla sua nazionalità commerciale. L'origine preferenziale, invece, si riferisce a un rapporto di tipo “preferenziale” tra l'Unione Europea e un Paese terzo: se una merce soddisfa determinate condizioni, può beneficiare di riduzioni tariffarie o di un trattamento daziario più favorevole rispetto a quello ordinario.

Le regole sull'origine preferenziale sono stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali che l'UE conclude con Paesi, territori o gruppi di Paesi terzi. Tali accordi definiscono i requisiti necessari per ottenere la riduzione o l'esenzione daziaria. Queste regole si inseriscono nel solco tracciato dalla Convenzione di Kyoto, ma vengono adattate e ridefinite con specifiche che variano da un accordo all'altro.

Ulteriori disposizioni in materia derivano dalle misure tariffarie preferenziali unilaterali adottate dall'Unione Europea a favore di specifici Paesi o territori. Tali norme sono riportate nella Tariffa Doganale dell'Unione.

In linea generale, affinché una merce possa essere qualificata come di origine preferenziale, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: a) il prodotto deve essere interamente ottenuto nel territorio di una parte contraente; b) deve aver subito una trasformazione sufficiente, ossia una lavorazione conforme alle regole specifiche indicate nei protocolli di origine allegati agli accordi.

Le trasformazioni rilevanti ai fini dell'origine devono avvenire senza soluzione di continuità all'interno del territorio della parte contraente. Inoltre, si applica la regola del trasporto diretto, secondo cui i prodotti devono essere spediti direttamente tra gli Stati aderenti, in conformità ai protocolli di origine previsti.

Numerosi accordi internazionali disciplinano, attraverso i relativi protocolli, le norme in materia di origine e di cumulo. Tali strumenti, consultabili sul sito dell'Unione Europea, costituiscono il riferimento principale per operatori e autorità doganali.

Riportiamo qui sotto gli accordi principali:

Accordo di libero scambio UE–Canada (CETA)

Accordi di associazione e cooperazione con Cile, Messico e Paesi dell’America Centrale

Accordo commerciale UE–Comunità Andina

Accordo di libero scambio UE–Corea del Sud

Accordi di associazione con Ucraina, Moldova e Georgia

Accordi con i Paesi dei Balcani Occidentali

Accordi euromediterranei di associazione (Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Israele, Libano, Giordania)

Accordi di partenariato economico con Paesi e organizzazioni regionali dell’Africa

La prima grande differenza fra le due tipologie di origini, è che l’origine preferenziale ha unicamente una finalità doganale, una volta concluso il momento doganale la preferenzialità termina la sua funzione. Il made in invece ha una sua rilevanza anche dopo lo sdoganamento in quanto può influire sul valore percepito del bene, inoltre l’origine non preferenziale è un importante strumento di politica industriale per combattere pratiche scorrette da parte di paesi terzi, come ad esempio per contrastare il dumping o i sussidi statali verso specifici settori merceologici al fine di poter esportare sottocosto determinati prodotti. Non esiste merce che non abbia un made in, può non essere immediato attribuirgli una “nazionalità”, ma ogni bene necessariamente avrà un’origine non preferenziale, mentre non è detto che un determinato prodotto possa godere di una sua preferenzialità, oppure che questa valga per tutti i paesi accordatari.

In sintesi, il made in è una proprietà intrinseca del bene che non viene influenzata dalla modalità del viaggio o dal Paese di destinazione. Nella tabella seguente riassumiamo le differenze fra i due concetti

Tabella riassuntiva

Proprietà	Origine non preferenziale	Origine Preferenziale
Validità	Universale	Varia da paese a Paese accordatario
Ente certificatore	Camera di commercio	Agenzia delle dogane
Natura	Necessaria (ci sarà sempre un made in)	Opzionale, non necessariamente un bene può godere dell'origine preferenziale
Lavorazione	Sostanziale	Sufficiente (secondo i criteri definiti dal singolo accordo)
Trasporto	Ininfluente	Diretto da Unione Europea a paese accordatario
Numero di regole	Massimo due per codice sistema armonizzato	Variabili a seconda del Paese accordatario
Certificato	Certificato di origine	Eur 1 o dichiarazione in fattura
Mutabilità	Non cambia (a meno di essere sottoposta a una ulteriore lavorazione)	Se entra in uno stato accordatario e rientra successivamente nell'Unione perde la preferenzialità

Capitolo 2 Made in: chi può conferirlo? Breve guida

“Come l’araba fenice

Che ci sia ciascun lo dice

Dove sia nessun lo sa?”

Premessa

Definire l’origine della merce è semplice? Generalmente no, secondo una stima un po’ datata (2011) della World Customs Organization si, il costo per definire l’origine è del 5% del valore della merce. È sempre possibile? Se si ha la giusta competenza e si è programmato bene il business: sì.

Le richieste per il rilascio del certificato di origine si dividono in due grandi categorie, quelle dei produttori del bene esportato e quelle dei rivenditori, che siate produttori o commercianti è però fondamentale la vostra conoscenza del business e la documentazione su cosa state esportando.

Il ruolo della Camera di commercio è quello di trovare le modalità più semplice e meno onerosa per documentare quello che il richiedente deve già sapere sull’origine della merce.

Le Camere di commercio possono dirvi dove e come trovare le informazioni di cui avete bisogno ma non possono sostituirsi a voi nell’identificazione della nazionalità del bene, non solo perché questo per i funzionari comporterebbe molto tempo e il possesso di vastissime conoscenze tecniche nei più diversi settori merceologici, ma soprattutto per un rispetto di ruoli e competenze.

Se fossero le camere di commercio a svolgere tutto il compito di ricerca sull’origine e poi se lo autocertificassero avverrebbe un “*cortocircuito*” procedurale per cui il controllore coinciderebbe con il controllato, svanirebbe così la “*terzietà*” del certificante.

Quindi l’impresa produttrice che necessita di un certificato di origine nel momento dell’invio della pratica deve già sapere se la lavorazione che ha effettuato è sufficiente o meno per conferire l’origine alla merce, compito della Camera di commercio è di rendere la richiesta del certificato meno onerosa e più veloce possibile.

2.1 Iniziamo il viaggio: operazioni minime e interamente ottenuto

Come fare? Innanzitutto, come vedremo è bene che ci sia una squadra che studi il tema in quanto sono necessarie competenze specifiche competenze tecniche sul processo produttivo, ma anche amministrative.

Intanto procediamo per esclusione ci sono operazioni che sicuramente non conferiscono l'origine:

L'articolo 34 del Regolamento Delegato 2015/2446 identifica le cosiddette “operazioni minime”, ossia le lavorazioni e trasformazioni non ritenute sostanziali ai fini del conferimento dell'origine:

- a. le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- b. le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- c. i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d. la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
- e. l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- f. la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g. lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- h. la somma di due o più operazioni tra quelle sopra elencate;

A queste si aggiungono attività come la progettazione di piani, l'ispezione e il collaudo, il controllo di qualità delle merci.

Se la nostra azienda svolge attività diverse da quelle citate o non solamente quelle, allora possiamo porci il problema se la nostra lavorazione conferisce il “*made in Italy*”. Sorge però

un altro tema, se effettuiamo solo queste operazioni minime a quale origine dovrò fare riferimento? A questo quesito risponderemmo nel paragrafo 5, prima è necessario acquisire ulteriori nozioni

Il secondo passo è definire se la merce è interamente ottenuta in Italia oppure no, anche in questo caso l'operazione è relativamente semplice, i beni alla cui produzione può aver concorso un unico Paese sono compresi in uno specifico elenco.

L'articolo 31 del CDU, riprendendo l'allegato d1 del protocollo di Kyoto del '73, specifica la nozione di "*merci interamente ottenute*" e ne elenca le tipologie di merci:

- (a) prodotti minerali estratti dal loro suolo;
- (b) prodotti del regno vegetale ivi coltivati e raccolti;
- (c) animali vivi ivi, nati e allevati;
- (d) prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
- (e) prodotti della caccia o della pesca, ivi praticate;
- (f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;
- (g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- (h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- (i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- (j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

Come è possibile vedere questi sono casi che riguardano essenzialmente le aziende agricole, estrattive, alimentari. Segnaliamo la lettera la i) che potrebbe riguardare quelle associazioni che inviano nei paesi terzi abiti o altri oggetti usati, stracci ecc come forma di donazione, infatti, possono attribuire il made in Italy a questi beni solo se vengono esportati come cascami. Rimandiamo al capitolo 7 per approfondire il tema

2.2 Trasformazione sostanziale

In Italia, il caso più frequente riguarda l'esportazione di beni alla cui produzione hanno contribuito più Paesi. La domanda centrale diventa quindi: come stabilire se l'attività svolta in Italia costituisce una trasformazione sostanziale della merce?

Quando alla fabbricazione di un prodotto partecipano due o più Paesi, si applica l'articolo 60, paragrafo 2, del Codice Doganale dell'Unione (CDU). Tale norma stabilisce che:

“Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tal fine, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante della fabbricazione.”

Questo articolo sintetizza l'intero percorso storico del concetto di origine doganale.

L'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale deve quindi:

- portare alla fabbricazione di un prodotto nuovo, oppure
- rappresentare una fase importante della fabbricazione.

Per verificarlo è necessario disporre di informazioni su tutti i materiali impiegati, con particolare attenzione ai componenti non originari utilizzati nell'ultimo Paese di produzione. Questi devono essere stati trasformati o lavorati in modo sostanziale, così da conferire al prodotto finale l'origine non preferenziale di quel Paese.

In linea generale, una trasformazione è considerata sostanziale quando non si limita al semplice assemblaggio, ma aggiunge un valore supplementare oggettivamente rilevabile al prodotto.

La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che la sostanzialità della trasformazione prevale sul fatto che essa sia l'ultima operazione compiuta. In particolare, ha chiarito che un'operazione si configura come “ultima trasformazione sostanziale” solo quando il prodotto risultante possiede composizione e proprietà specifiche che non aveva prima di essere sottoposto a tale lavorazione.

È il caso di accennare ha una sentenza di scuola della Corte del 1977 sulla caseina nota come “*Gesellschaft für Überseehandel mbH v Handelskammer Hamburg*” (Società per il

commercio d'oltremare a responsabilità limitata contro la Camera di commercio di Amburgo). La causa riguardava la determinazione dell'origine della caseina, una proteina del latte, che era stata pulita, macinata e confezionata in Germania, ma prodotta in un altro Paese. La questione era se queste operazioni fossero sufficienti a conferire origine comunitaria al prodotto secondo il Regolamento (CEE) n. 802/68, che disciplinava le regole di origine non preferenziale. La Corte di Giustizia, in sintesi, ha affermato che: le operazioni come pulizia, macinazione, classificazione e imballaggio non costituiscono una trasformazione sostanziale, ma per conferire origine, il processo deve generare un prodotto con proprietà e composizione proprie, diverse da quelle del materiale di partenza. Di conseguenza la presentazione commerciale del prodotto non è sufficiente se non modifica le sue caratteristiche essenziali. Conclusione simile si ha per le operazioni di disossatura, taglio e confezionamento della carne, tutte attività giudicate non sufficienti a configurare un'operazione sostanziale.

Si evidenzia che le condizioni necessarie per poter attuare una lavorazione sostanziale sono due: avere beni strumentali atti allo scopo e maestranze qualificate ad usarli.

Soddisfatte queste premesse è dunque necessario che vi sia una motivazione economica concreta e verificabile che giustifichi la produzione di un determinato bene in paesi differenti, determinando così la sua origine.

Sempre rimanendo sui principi generali è bene specificare il concetto di assemblaggio qualificato.

Ricomporre un bene importato smontato, non è un 'operazione che conferisce l'origine al prodotto, come si è visto dall'articolo 34 del Regolamento Delegato 2015/2446. ma se l'assemblaggio comporta operazioni più sofisticate può essere considerato una lavorazione sostanziale.

La Corte di giustizia europea ha chiarito che l'assemblaggio conferisce il "made in" *quando rappresenta, dal punto di vista tecnico e in base alla natura del prodotto, la fase decisiva della produzione. In questa fase: si definisce chiaramente l'uso finale dei componenti e il prodotto finito acquisisce caratteristiche specifiche che lo distinguono.*

(Sentenze: Causa 114/78, Yoshida, Causa C- 26/88, Brother International, punto 19,Cause C-447/05 e C-448/05, Thomson e Vestel France, punto 26)

Questo in generale ma quali sono gli indicatori concreti legati specificamente alla merce che sto lavorando che danno la risposta affidabile sull'origine di quello che devo esportare?

2.3 Identificazione codice tariffario

Il primo passo è classificare correttamente il prodotto da esportare, secondo l'HS Code (Harmonized System Code) è un codice numerico internazionale a sei cifre usato dalle dogane di tutto il mondo per classificare le merci.

L'Harmonized System Code, in italiano Sistema Armonizzato di Designazione e Codificazione delle Merci, noto semplicemente come Sistema Armonizzato (SA), è sviluppato dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD).

Si tratta di una struttura gerarchica che suddivide i prodotti in categorie generali, consentendo a operatori economici, funzionari doganali e legislatori di tutto il mondo di identificare la stessa merce tramite un codice numerico.

Questo sistema facilita il commercio internazionale, eliminando eventuali ostacoli legati a differenze linguistiche o terminologiche. Per identificare le corrette regole da applicare per definire il "made in" il codice del Sistema Armonizzato è sufficiente.

È bene però ricordare che a livello Unionale viene utilizzata la Nomenclatura Combinata (Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio) al codice del Sistema Armonizzato vengono aggiunti altri due numeri, arrivando così a suddivisioni a 8 cifre.

I codici della Nomenclatura Combinata, riportati nelle dichiarazioni di importazione ed esportazione, determinano l'aliquota dei dazi doganali applicabili a una specifica merce e influenzano il trattamento delle merci nelle statistiche e nei regolamenti.

Alle otto cifre si aggiungono poi le due del codice Taric Tariffa Integrata Comunitaria che dettagliano misure tariffarie e non tariffarie (es. dazi antidumping, contingenti, divieti). Hanno la funzione di applicare misure doganali UE, comprese restrizioni e agevolazioni.

In sintesi:

Sistema	Livello	Cifre	Funzione
Sistema Armonizzato	Internazionale (WCO)	6	Classificazione delle merci
Nomenclatura combinata	Unione Europea	8	Dazi comuni e statistiche UE
TARIC	Unione Europea	10	Misure tariffarie e non tariffarie UE

È bene ricordare che la Nomenclatura Combinata non è una classificazione statica, ma un sistema dinamico e in costante aggiornamento.

Viene rivista annualmente e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, per adattarsi alle esigenze statistiche, alle politiche commerciali e agli sviluppi tecnologici e di mercato. L'aggiornamento introduce nuove sottovoci per migliorare il monitoraggio e la gestione di specifici prodotti. Soprattutto bisogna tener presente che le modifiche non riguardano solo prodotti particolarmente innovativi ma anche beni assolutamente tradizionali, ad esempio il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2522, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, serie L, il 31 ottobre 2024) ha introdotto, tra gli altri, nuovi codici per la voce 0702 “Pomodori, freschi o refrigerati”, per differenziare i prodotti in base alle dimensioni dei pomodori.

2.4 Identificazione delle regole

Una volta trovato il corretto codice del sistema armonizzato consultiamo l'allegato 22-01 del CDU-AD (cfr. punto 2.2.1) Qui troviamo le regole di origine da applicare per ogni singolo bene identificato dal codice tariffario, è bene precisare che purtroppo l'allegato 22-01 non è esaustivo, per quanto sia completo riguardo al settore tessile, presenta vistose lacune su tutti gli altri settori. Per migliorare l'interpretazione uniforme del principio dell'“ultima trasformazione sostanziale” applicabile alle merci non incluse nell'allegato 22-01, e per supportare le autorità doganali e gli operatori economici, la Commissione europea ha pubblicato delle linee guida specifiche sul sito web Europa. https://taxation-customs.ec.europa.eu/table-list-rules-conferring-non-preferential-origin-products-following-classification-cn_en

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che tali regole contribuiscono alla corretta individuazione dell'origine non preferenziale delle merci e favoriscono una lettura coerente e armonizzata all'interno dell'UE. Ha inoltre precisato che le autorità doganali e i giudici nazionali possono richiamarsi alle note di capitolo e alle regole di elenco contenute in questi orientamenti.

La Corte ha però ribadito più volte che tali disposizioni non hanno natura giuridicamente vincolante e, in ogni caso, non possono prevalere sul principio stabilito dall'articolo 60, paragrafo 2 del codice doganale

Si ricorda, inoltre, che alcune parti dell'allegato in questione sono state aggiornate dal regolamento delegato (UE) 2021/1934 del 30 luglio 2021, con particolare riferimento alle regole residuali applicabili alla produzione di miscugli.

Possiamo quindi iniziare ad esaminare la struttura dell'allegato 22, che riprende lo schema delle regole di lista.

Codice SA	Designazione delle merci	Regole primarie	Regole primarie
0201	Carni di animali del	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione

Prima colonna: riporta il codice del Sistema Armonizzato (SA) o il capitolo di riferimento che identifica la categoria merceologica di appartenenza.

Seconda Colonna: Fornisce la descrizione delle merci corrispondenti al codice SA indicato nella prima colonna.

Terza Colonna: Specifica le regole di origine applicabili per le merci descritte, dettagliando i criteri che determinano l'origine non preferenziale.

Per cui dal codice SA arriviamo direttamente alla regola di origine da applicare per verificare se la nostra lavorazione è sufficiente a conferire l'origine al bene.

Le regole di origine nella colonna tre vengono definite regole primarie:

- a) regola del cambio di voce tariffaria (o di capitolo o di sottovoce);
- b) lavorazioni o trasformazioni specifiche che conferiscono o non conferiscono l'origine del Paese in cui vengono effettuate;
- c) regola del valore aggiunto: l'aumento di valore dovuto ad operazioni di assemblaggio e incorporazione di materiali originari rappresenta un valore minimo predefinito del prezzo franco fabbrica del prodotto (45%);
- d) combinazione di due regole sopra elencate: per esempio regola del valore aggiunto e lavorazione specifica.

Se la nostra lavorazione per quella particolare tipologia di bene non soddisfa le regole primarie o le regole di lista è necessario applicare quelle residuali in questa precisa sequenza:

- se un prodotto è stato realizzato effettuando una o più lavorazioni su un unico materiale che ha la stessa voce tariffaria del prodotto (non è quindi soddisfatta la regola del cambio di voce) il Paese d'origine coinciderà con quello di fabbricazione del materiale impiegato; Attenzione però, ricordiamo quanto detto in precedenza, se si riesce a dimostrare che la lavorazione *“In questa fase: si definisce chiaramente l'uso finale dei componenti e il prodotto finito acquisisce caratteristiche specifiche che lo distinguono”* è possibile l'attribuzione del *“made in Italy”*.

Si pensi ad esempio a un'industria che importa interruttori elettrici da un Paese terzo ed effettua in Italia la complessa operazione di taratura, attività fondamentale per la messa in commercio del prodotto. L'interruttore non subisce un cambio di voce tariffaria, interruttore era in fase di importazione, e interruttore rimane in fase di esportazione.

Si consiglia comunque in ipotesi come queste di far riferimento all'agenzia delle dogane per ottenere un'Informazione Vincolante sull'Origine (IVO), in quanto la fase qualificante della produzione è in genere rilevata dal criterio del valore aggiunto, che vedremo in seguito.

- Il Paese d'origine è determinato secondo le regole residuali specificate nei singoli capitoli contenenti le regole primarie;
- se un bene è prodotto con diversi materiali tutti originari di un dato Paese, questo sarà il Paese d'origine del prodotto che li incorpora;
- se un prodotto è fabbricato con diversi materiali originari di più Paesi, il Paese d'origine sarà quello che ha contribuito con la porzione maggiore tra tutti i materiali impiegati (solitamente il prodotto rimane originario del Paese che ha contribuito con il maggior valore, riferito ai soli materiali impiegati, per i prodotti chimici la maggior porzione è invece riferita al peso o al volume. Il parametro da considerare – valore, peso o volume - è specificato all'inizio di ogni capitolo delle regole di lista).

In termini di peso, se il prodotto è classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40

In termini di **valore**, se il prodotto è classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97.

È bene precisare che le regole residuali valgono solo per quelle merci presenti nell'allegato 22 la cui regola primaria non è soddisfatta, per quelle non comprese l'indicazione è fare riferimento alle regole di lista.

2.5 Cambio di voce tariffaria

La regola del cambio di voce è considerabile come la regola di trasformazione di base. Essa stabilisce che le lavorazioni o trasformazioni effettuate sui materiali non originari devono avere come effetto la classificazione dei prodotti ottenuti in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei materiali non originari utilizzati.

In sostanza, tutte le materie prime non originarie utilizzate in un processo produttivo devono avere una voce doganale diversa da quella del prodotto finito.

Se ciò non avviene, significa che la lavorazione effettuata non ha trasformato il prodotto sufficientemente (lavorazione non sufficiente a conferire l'origine).

Il cambio di voce non si considera realizzato se è avvenuto unicamente per: smontaggio del prodotto, confezionamento, assortimento di articoli, semplice assemblaggio di parti.

Al fine di una corretta applicazione di questa regola, è fondamentale determinare la classificazione tariffaria sia del prodotto finito sia delle materie prime non originarie impiegate nel processo di lavorazione.

È pertanto consigliabile verificare preventivamente la classificazione tariffaria consultando la tariffa doganale on line presente sul sito web dell'Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it.

Ai fini della regola del cambio di voce tariffaria risulta ininfluente il valore aggiunto dato dalle lavorazioni stesse (a meno che non sia specificato)

Inoltre, esiste una soglia di tolleranza, infatti l'allegato prevede che: *“Ai fini dell'applicazione delle regole primarie in base alla modifica delle classificazioni tariffarie, salvo diversa indicazione di un capitolo specifico, i materiali non originari che non soddisfano la regola primaria non devono essere presi in considerazione, a condizione che il valore totale di detti materiali non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto”.*

Si tenga presente che nelle note preliminari di alcuni capitoli alle regole di lista, (quindi quelle reperibili sul sito Europa) possono essere elencati specifici processi o trasformazioni che, se effettuati, conferiscono l'origine indipendentemente dal cambio di voce (si vedano le note alle regole di lista dei capitoli da 28 a 40, relativi ai prodotti chimici e alla plastica).

La regola del cambio di voce può essere di volta in volta riferita a:

- cambio di capitolo (nelle regole di lista in lingua inglese: CC = *change of chapter*). Vanno considerate le prime due cifre del codice tariffario;
 - cambio di voce (CTH = *change of tariff heading*). È il caso più ricorrente. Vanno considerate le prime quattro cifre del codice tariffario
- cambio di sottovoce (CTSH = *change of tariff sub-heading*). Vanno considerate le prime sei cifre del codice tariffario.

Prendiamo ad esempio un’impresa che esporta tubi di ghisa, codice SA 7303 consultiamo l’allegato 22, troviamo che possiamo attribuire il “*made in*” se è possibile applicare il CTH (cambio di voce) se nessuno degli elementi importati per la produzione di tubi viene catalogato con il 7303. E se questa regola non potesse essere applicata? Allora dobbiamo far riferimento alle regole residue di capitolo che in questo caso prevede il Paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

Nell’esempio seguente si riporta la regola di lista in lingua inglese prevista per gli oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili, classificati alla voce tariffaria 42.02. Come detto, la struttura è la stessa dell’allegato 22.

La prima colonna riporta la voce o sottovoce tariffaria del Sistema Armonizzato, la seconda colonna contiene la descrizione della merce, la terza colonna prevede la regola d’origine applicabile per stabilire l’ultima trasformazione sostanziale, in questo caso CHT, che corrisponde a “*change of tariff heading*”, ovvero cambio delle prime quattro cifre della voce tariffaria.

In base a questa normativa, se durante la produzione di borse da viaggio in Italia vengono utilizzate materie prime non originarie (ad esempio provenienti dall’Egitto) che rientrano in una voce doganale diversa rispetto a quella del prodotto finito (cioè, diversa dalla voce 42.02), allora si considera che il prodotto abbia rispettato la regola di origine. Di conseguenza, le borse ottenute acquisiscono l’origine non preferenziale dell’Unione Europea e possono essere etichettate come “*made in Italy*”.

Al contrario, se questa condizione non è soddisfatta – ad esempio perché le materie prime egiziane usate appartengono anch’esse alla voce doganale 42.02 – sarà necessario applicare una regola residue adeguata per determinare l’origine effettiva delle borse, in questo caso il

Paese d'origine delle merci sarà quello da cui proviene la maggior parte dei materiali, determinato sulla base del valore dei materiali stessi.

Quindi se la regola primaria non è soddisfatta e applichiamo quella residuale, possiamo ancora definirlo made in Italy, se gli elementi di origine italiana sono nel complesso di maggior valore rispetto alla componente egiziana

2.6 Lavorazioni specifiche

Il secondo tipo di regole riguarda lavorazioni o trasformazioni specifiche che devono (o non devono) essere effettuate affinché il prodotto possa essere considerato come originario del Paese in cui avvengono tali operazioni.

Queste regole definiscono il livello minimo di trasformazione richiesto. Se le lavorazioni svolte superano tale livello, il prodotto può essere riconosciuto come originario; al contrario, se le trasformazioni effettuate sono insufficienti rispetto a quanto previsto, non sarà possibile attribuire l'origine.

Per applicare correttamente questa regola, è essenziale identificare con precisione i processi di lavorazione che portano alla realizzazione del prodotto finito, così da verificare se le condizioni stabilite dalla regola specifica (regola di lista) sono effettivamente soddisfatte.

È quindi importante coinvolgere il reparto produzione per analizzare accuratamente tutte le fasi del processo, anche nei casi in cui parte della lavorazione sia affidata ad altre aziende, sia in Italia che all'interno dell'Unione Europea, tramite lavorazioni in conto terzi.

Esempio di regole specifiche: prodotti tessili (Sezione XI della nomenclatura combinata)

Per quanto riguarda la specificazione di lavorazioni atte a conferire l'origine, sono più frequenti nel capitolo 50, sezione XI.

Secondo le disposizioni applicative del Codice Doganale, è possibile eseguire lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate, ma non è ammesso fare meno di quanto richiesto.

Di seguito viene riportata la regola d'origine applicabile ai filati di seta, capitolo 5007 (rimasto invariato rispetto agli aggiornamenti del 2022).

Codice SA 2022	Designazione delle merci	Regole Primarie
5007	Filati o cascami di seta	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

In questo caso sono previste due opzioni per determinare l'origine:
la prima si basa sulla fabbricazione a partire da filati, mentre la seconda si riferisce alle lavorazioni necessarie: stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura. In quest'ultima ipotesi, affinché un tessuto non originario possa essere considerato sufficientemente trasformato, deve essere sottoposto a operazioni di stampa o tintura insieme a fasi aggiuntive come la preparazione e la rifinitura

Come in precedenza se queste specifiche lavorazioni non vengono eseguite, bisogna seguire la regola residuale: “il Paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali”.

Si raccomanda di verificare sempre le note del capitolo per interpretare correttamente la regola, in questo caso la nota recita: *Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert». Per cui se l'operazione di stampa non ha queste caratteristiche tecniche non può essere applicata la regola primaria.*

È utile, inoltre, chiarire il significato del prefisso “ex” di fronte al codice ad esempio

Codice SA	Designazione delle merci	Regole Primarie
5262	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Come da voci separate

Ex 5262 a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di feltro grezzo o precandeggiato, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
Ex 5262 b)	impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri, grezzi

Nel contesto del codice doganale e delle tariffe doganali, la dicitura "ex" posta prima di un numero di voce come in ex 5262 (a) ha un significato ben preciso:

"ex" indica che la norma, disposizione o misura si applica solo a una parte dei prodotti compresi in quella voce doganale. Nel nostro esempio se produciamo feltri stampati la voce 5262 include diversi tipi di feltri. Se una norma fa riferimento a "ex 5262 (a)", significa che solo una parte specifica dei prodotti compresi nella voce 5362 (Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati) è soggetta alla regola o condizione in questione e solo a quella non a tutta la voce.

In sintesi, "ex" serve a limitare il campo di applicazione all'interno di una voce più ampia. In questo caso se produciamo feltri stampati, la regola impone che si parta da fibre Stampa o in alternativa da tintura di feltro grezzo o precandeggiato, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura. Queste regole valgono solo per i feltri stampati, non per tutti i feltri compresi nella voce, infatti nel caso fossero impregnati abbiamo: "Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri, grezzi". Secondo le disposizioni applicative del Codice Doganale, è possibile eseguire lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate, ma non è ammesso fare meno di quanto richiesto.

2.8 Regola del valore aggiunto

Questa regola, spesso proposta come alternativa a quella del cambio di voce doganale, si applica in particolare ai prodotti industriali compresi nei capitoli tariffari da 84 a 92.

Anche in questo caso, la regola riguarda solo i materiali non originari impiegati. Se viene rispettata in un determinato Paese, quest'ultimo sarà considerato il luogo dove ha avuto luogo l'ultima trasformazione sostanziale, attribuendo quindi l'origine al prodotto.

La regola del valore aggiunto prevede che il valore generato dalle lavorazioni effettuate, insieme all’eventuale utilizzo di componenti originari del Paese di produzione, deve rappresentare almeno il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

Per applicarla correttamente, è necessario calcolare con precisione i costi che compongono il prezzo del prodotto. Il valore aggiunto corrisponde all’incremento di valore ottenuto grazie a operazioni come: l’assemblaggio, le fasi di preparazione, rifinitura e controllo qualità, l’imballaggio, l’incorporazione di qualsiasi parte originaria del Paese dove sono effettuate le operazioni; profitto e costi generali sorti in quel Paese. Il prezzo franco fabbrica del prodotto è il prezzo pagato al produttore per un bene e include il valore di: tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, tutti i costi effettivamente sostenuti dal produttore (esclusi spese di trasporto, sconti e tasse interne rimborsate all’esportazione).

Detto in altri termini, se il valore aggiunto nel Paese di produzione deve costituire almeno il 45%, allora il valore dei materiali utilizzati originari di altri Paesi potrà essere al massimo del 55%.

Si segnala che il calcolo deve essere effettuato sul prezzo effettivamente pagato, quindi quello della fattura di export, non, per esempio, quello di listino.

L’uso di criteri basate sul contenuto percentuale deve essere oggetto di particolare attenzione, soprattutto nei processi produttivi complessi. Infatti, un prodotto intermedio è considerato “originario” se ha un contenuto locale superiore a una certa soglia. Ma, quando questo prodotto viene usato per fabbricare un bene finale, viene conteggiato il suo valore totale e non solo la parte effettivamente originaria. Se nella produzione del bene finale, ad esempio un frigorifero utilizzo ad un compressore che ha parti prodotte in Cina, ma che per la regola del valore aggiunto, il compressore è di origine statunitense, deve essere calcolato solo il valore finale del prodotto americano, le componenti cinesi vengono “affogate” nel bene finito e vengono escluse dal calcolo del valore aggiunto ottenuto sui costi di produzione dell’intero frigorifero

Soprattutto però è bene notare come la regola del valore aggiunto sia un criterio che può variare nel tempo, sia per effetto delle modifiche dei cambi valutari che incidono sui prezzi di importazione e di esportazioni delle merci, sia per come può mutare, a parità di cambi, la fatturazione delle merci esportate per motivi meramente commerciali (variazione del volume dei beni venduti, far fronte a nuovi concorrenti, ecc.)

2.9 L'Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO)

L'IVO rappresenta uno strumento essenziale per gli operatori economici, poiché consente di stabilire in modo ufficiale e vincolante l'origine preferenziale o non preferenziale delle merci. La decisione, vincolante sia per il titolare sia per le autorità doganali dell'Unione Europea, garantisce una significativa semplificazione delle operazioni doganali.

La disciplina dell'IVO è contenuta: negli articoli 22-37 del Regolamento (UE) 952/2013 – Codice Doganale dell'Unione (CDU), negli articoli 7 bis-22 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, negli articoli 8-23 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447.

Il procedimento si articola in quattro fasi principali:

1. Studio preliminare delle tecniche di lavorazione e trasformazione della merce, necessario per una corretta classificazione doganale.
2. Presentazione dell'istanza alle autorità doganali competenti.
3. Istruttoria e valutazione della domanda.
4. Rilascio della decisione vincolante, qualora siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.

Dal 1° ottobre 2024 il legislatore europeo ha introdotto modifiche sostanziali e procedurali, operative dal 1° ottobre 2024, illustrate anche nella Circolare ADM n. 18/2024. Le novità più rilevanti sono l'introduzione di un modello di richiesta valido a livello nazionale, scaricabile dal sito dell'Agenzia per le dogane, e l'introduzione della PEC, ma analizziamo più nel dettaglio le modalità dell'istanza.

La richiesta può essere presentata da:

- persone fisiche, giuridiche o associazioni con capacità di agire e interesse diretto;
- soggetti stabiliti nell'UE;
- soggetti extra-UE, purché registrati con codice EORI o rappresentati da un doganalista stabilito nell'Unione.

La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane, utilizzando il formulario allegato alla circolare ADM n. 18/2024.

- È obbligatoria la firma digitale o autografa (scansionata e inviata via PEC).

- La domanda deve essere compilata integralmente, senza rinvii ad allegati, salvo casi particolari.
- I campi richiesti comprendono: dati del richiedente e del titolare, paese di origine e classificazione doganale, denominazione commerciale, quadro giuridico, giustificazione dell'origine, descrizione della merce e del processo produttivo, campioni e documentazione di supporto, informazioni supplementari, firma.

Istanze incomplete o prive di firma non saranno ovviamente accettate.

L'Ufficio Origine e Valore esamina la domanda entro 30 giorni dal ricevimento, verificando la completezza e la correttezza formale. In base alla documentazione allegata può eventualmente richiedere integrazioni da fornire entro 30 giorni.

Una volta accettata, la data di presentazione coincide con quella di accettazione e da quel momento decorrono i 120 giorni entro cui deve concludersi il procedimento (60 giorni per soggetti AEO).

Nell'eventualità di rigetto, il provvedimento deve essere motivato; il silenzio equivale ad assenso.

Decisione finale viene notificata via PEC al richiedente e all'Ufficio delle Dogane competente e ha validità triennale dalla data di notifica; non può essere modificata, ma può essere revocata o annullata in presenza di specifiche condizioni.

Il titolare può proporre ricorso e chiedere un “periodo di grazia”, ossia la possibilità di utilizzare l'IVO per un massimo di ulteriori 6 mesi dopo la scadenza, la revoca o l'annullamento.

La domanda in sé non presenta costi, a meno della necessità di effettuare prove di laboratorio i cui oneri saranno a carico del richiedente. La criticità risiede eventualmente nei tempi di rilascio dell'IVO, che deve essere affrontata con la dovuta progettazione, il risultato però è un documento che tutela l'esportatore per tre anni e garantisce semplificazioni doganali

Capitolo 3 Il certificato di origine in generale

Premessa: esportazione

Una importante annotazione: riteniamo importante sottolineare il legame tra questa opera con il territorio da cui si origina: Milano, epicentro della vita economica del Paese e delle sue trasformazioni, dove viene emesso il numero maggiore di certificati di origine in Italia. Il certificato di origine rientra tra i vari documenti che accompagnano la merce all'esportazione. L'operazione di esportazione è definita dall'articolo 8, primo comma, lettere a) e b) del D.P.R. 633/72: i beni ceduti devono essere trasportati fuori dal territorio della Comunità europea; l'esportazione deve risultare da documento doganale. Pertanto, per cessione di beni in ambito comunitario tra Paesi membri, preferiamo parlare di operazione di cessione intercomunitaria (articolo 41 del D.L. 331/1993) e non di esportazione: il concetto di esportazione implica non solo una cessione ma anche che la cessione sia effettuata verso il territorio extracomunitario.

L'articolo 8, primo comma del DPR n. 633/72 stabilisce quali sono le operazioni che costituiscono cessioni all'esportazione, che possono essere così riassunte: le cessioni che hanno per oggetto beni inviati all'estero. L'esportazione deve essere attestata dalle procedure doganali; le cessioni cosiddette triangolari, ovvero quelle cessioni che vedono in campo tre soggetti, due nazionali e uno extra UE. Queste ultime si realizzano quando il cedente, su incarico del cessionario, invia direttamente all'estero le merci ovvero quando vengono effettuate dal cessionario residente verso il soggetto extra UE, ma secondo le medesime condizioni di inoltro. A tale proposito, la Circolare n. 12 del 1981 precisa che la condizione posta dalla legge, agli anzidetti fini, è che il trasporto o la spedizione dei beni avvengano, su incarico del cessionario residente, a cura o a nome del cedente. Inoltre, la Circolare stabilisce che il cessionario residente può effettuare senza pagamento d'imposta tutti gli acquisti di beni da esportare, oggetto delle contrattazioni come sopra ipotizzate; le cessioni che vengono perfezionate dall'operatore non residente entro 90 giorni dal ricevimento dei beni; le cessioni effettuate all'interno dello Stato a operatori che provvederanno successivamente a effettuare l'esportazione.

Tutte queste cessioni all'esportazione generano fatture di esportazione con le quali è possibile richiedere il certificato di origine. Una volta richiesto il certificato di origine in Italia, le merci in esportazione possono poi partire da un qualsiasi punto della Comunità europea e quindi

anche da un Paese membro diverso dall’Italia. Ciò in analogia con quanto avviene con le esportazioni temporanee accompagnate da Carnet ATA, dove in particolare vale il seguente comunicato di Unioncamere nazionale alle Camere di commercio di Luglio 2014: a seguito della circolare n. 146/D, inviata dalla Scrivente (Unioncamere) con Nota prot. 2305 del 13/07/2000 e contenente le Istruzioni di servizio per l’applicazione della Convenzione ATA, si comunica un chiarimento acquisito in sede comunitaria (Comitato Codice doganale sez. procedure speciali). In particolare, a seguito di un quesito posto dall’Unioncamere, è stato chiesto al Comitato se è possibile svolgere le formalità di esportazione temporanea in un qualsiasi ufficio doganale all’interno del territorio comunitario oppure se è necessario vincolare le merci all’esportazione presso un ufficio doganale presente nello Stato membro dove è stato emesso il Carnet ATA, effettuando poi l’uscita dal territorio comunitario in un qualsiasi ufficio di uscita. Dalla discussione è emerso che è possibile svolgere le formalità di esportazione in qualsiasi ufficio di uscita dal territorio comunitario a prescindere dal luogo di emissione del Carnet ATA.

In tutto questo, l’importante è che, al momento di richiesta del certificato di origine italiano, le merci si trovino in Italia; altrimenti se al momento della richiesta del documento le merci si trovano giacenti nel territorio di altro Stato membro, siamo in ambito di una procedura di merci in partenza da Paese comunitario direttamente verso l’estero

Dal punto di vista doganale l’esportazione è un regime obbligatorio a cui viene vincolata la merce destinata a lasciare il territorio doganale comunitario. Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono soggette, se del caso, anche al pagamento dei dazi all’esportazione. Così come per le importazioni, anche nei casi dell’export viene compilata la bolletta doganale. Fino al 1° luglio 2007, assumeva fondamentale rilevanza l’esemplare numero 3 del DAU che scortava fisicamente le merci fino al momento della loro uscita dal territorio doganale comunitario. Qui la dogana di uscita apponeva un timbro sul retro dell’atto (il cd. “Visto uscire”) a testimoniare l’uscita fisica delle merci e, una volta tornato nella disponibilità dell’esportatore, questo esemplare veniva allegato alle fatture emesse a fronte della vendita, costituendo di fatto la prova dell’avvenuta esportazione.

Dal 2007 l’esemplare n. 3 del Documento Amministrativo Unico (DAU) è stato sostituito nella maggior parte dei casi dal sistema informatizzato AES (*Automated Export System*) e dal DAE (Documento di Accompagnamento all’Esportazione). Il DAE riporta gli estremi del “*Movement Reference Number*” (MNR), attraverso il quale l’operatore può interrogare il

sistema informatico per seguire le fasi della movimentazione delle merci oggetto dell'esportazione. Dal 2007, con l'introduzione del sistema AES, non è più necessario che l'esemplare n. 3 scorti fisicamente la merce fino alla dogana di uscita. La prova dell'uscita è ora fornita da un messaggio elettronico ("risultati di uscita") inviato dalla dogana di uscita alla dogana di esportazione.

Le merci comunitarie che sono state oggetto di una esportazione possono essere reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione in esenzione di dazi (reintroduzione in franchigia), entro un termine dal giorno in cui fu accettata la dichiarazione di esportazione. È evidente che, in tutti i casi, le merci da reintrodurre debbono corrispondere a quelle descritte nel documento di esportazione. Dopo il termine, non è più possibile la reintroduzione in franchigia e vi è il pagamento del dazio doganale all'import come se le merci fossero di origine extracomunitaria.

Le merci inviate all'estero, per le quali siano state espletate le formalità doganali si considerano esportate. Le esportazioni possono riguardare sia beni nazionali che beni nazionalizzati. Questi ultimi riguardano quei beni che sono stati precedentemente importati e per i quali sono stati assolti i diritti in dogana. L'importante è sottolineare che l'operazione di esportazione rende le merci (nazionali o nazionalizzate) non più libere di circolare in ambito comunitario.

Come è stato detto, un conto è l'origine del bene, altro conto è la sua posizione doganale: libero di circolare in UE o meno. Infatti, vi sono merci di origine terza che, in virtù dell'importazione, sono liberi di circolare in ambito comunitario come i beni nazionali; e vi sono merci di origine italiana o comunitaria che non sono più liberi di circolare in ambito comunitario perché esportati. Lo "sdoganamento" (sia in importazione che in esportazione) influisce solamente sul fatto che il bene può o non può più circolare liberamente in Comunità, ma non influisce sull'origine del bene.

Si ricorda che per le merci estere nazionalizzate va tenuta distinta l'origine delle merci dalla loro situazione doganale. Infatti, una merce estera per la quale siano stati pagati i diritti doganali viene considerata in libera pratica, cioè, può circolare liberamente nell'Unione europea come la merce prodotta o trasformata nel Paese di esportazione, mentre in rapporto al certificato di origine la merce è considerata sempre di origine estera (ad esempio: un orologio *made in Switzerland* resta sempre di origine svizzera anche se sdoganato, cioè, nazionalizzato in Italia). Quindi la semplice importazione definitiva di beni di origine extracomunitaria con

pagamento del dazio e versamento della relativa IVA non conferisce mai l'origine alle merci; i beni sdoganati vengono definiti “nazionalizzati” ai fini della circolazione ma non ai fini dell’origine.

Allo stesso modo, una merce italiana che viene importata in un determinato Paese estero, dopo lo sdoganamento in quest’ultimo, sarà qui libera di circolare, ma l’origine del bene rimarrà sempre italiana. In particolare, le merci di origine italiana, che avevano perso la libera circolazione in ambito comunitario a causa della loro precedente esportazione, per poter riacquisire tale libera circolazione, devono essere importate, come se fossero merci di origine terza.

3.1: Definizione ed ambito

I certificati di origine hanno lo scopo di comprovare l’origine delle merci e tra i vari documenti che accompagnano le merci destinate all’esportazione (attenzione: non ne provano la spedizione, né sono considerati rappresentativi delle stesse come le polizze di carico, le lettere di vettura, ecc.), sono quelli che certificano ufficialmente il Paese di origine delle merci stesse. Essi attestano il luogo dove le merci spedite sono state prodotte, estratte, fabbricate oppure hanno subito l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale ed hanno una finalità creditizia (possibilità di aprire lettere di credito) ma soprattutto doganale (per stabilire il regime dei dazi doganali al momento dello sdoganamento della merce da parte delle Autorità doganali del Paese importatore); pertanto, l’utilizzo del documento dovrebbe essere limitato nei rapporti tra Unione Europea e Paesi terzi, poiché dopo l’attuazione del mercato unico (1.1.1993), in ambito comunitario è sufficiente la fattura di vendita delle merci, sulla quale è buona consuetudine dichiarare l’origine di queste ultime. È poi molto importante non confondere il concetto di origine con quello di provenienza: l’origine è la nazionalità economica del bene, cioè, definisce il luogo di fabbricazione o di trasformazione sostanziale; la provenienza è il luogo da cui il bene viene spedito (es.: merce arrivata in Italia dal Giappone – Paese di provenienza-spedizione, ma fabbricata in Cina – Paese di origine).

3.2: Paesi richiedenti

Come sopra detto, l'utilizzo del documento dovrebbe essere limitato nei rapporti tra Unione Europea e Paesi terzi. Non esiste un elenco/lista dei Paesi terzi che richiedono il certificato di origine. In teoria, qualsiasi Paese extracomunitario potrebbe richiedere un documento per l'importazione delle merci. In pratica, il certificato di origine è richiesto quasi sempre dai Paesi della penisola araba (in primis: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Qatar), del Nord Africa (soprattutto: Tunisia, Libia, Algeria, Egitto, Marocco) e dell'America Latina (ai primi posti: Brasile, Argentina). Minori richieste giungono dal Nord America (Canada e Stati Uniti) e dall'America Centrale (Messico, Cuba), così come dal Centro Asia (Cina, Singapore, India, Bangladesh, Tailandia). Ancora meno richieste sono di Paesi quali Giappone e Russia (quest'ultimo con tendenza al rialzo). I Paesi restanti (compresi i piccolissimi come San Marino, Principato di Monaco) richiedono il documento raramente. Da notare che la domanda di certificato di origine varia anche in funzione del tipo di merce esportata: i Paesi arabi lo richiedono per tutte le categorie merceologiche, gli Stati Uniti in prevalenza per prodotti alimentari, l'Algeria e la Libia soprattutto per prodotti dedicati a grandi costruzioni/impianti. Da tenere presente poi che, data la mutevolezza del commercio internazionale, un Paese che prima era richiedente ora non lo è più e viceversa. Quindi, qualsiasi tentativo di redigere una lista (come già avvenuto da parte di Unioncamere nazionale) sarebbe, dopo non molto tempo, non più rispondente alla realtà. In definitiva, l'onere di determinare se sia necessario un certificato di origine non cade sulla Camera di commercio: tale onere rimane una responsabilità dell'esportatore per soddisfare i requisiti del Paese importatore.

3.3 Fonti normative e natura del certificato

Ciò che nota in primis colui che gestisce tale documento è la scarsità di fonti regolamentari e dottrinarie alle quali fare riferimento. Infatti, le sole leggi che trattano i certificati di origine sono quelle che riguardano l'ordinamento delle Camere di commercio: si vedano la legge 20.3.1910 n° 121, la legge 8.5.1924 n° 750, il Testo Unico 20.9.1934 n° 2011 articolo 46, fino al Decreto Presidenziale 28.6.1955 n° 620 sul decentramento dei servizi del Ministero dell'Industria e del Commercio, che ha attribuito anche tale compito alle Camere di

commercio. La competenza del rilascio dei certificati di origine è oggi loro direttamente attribuita dalla Legge n. 580/1993 anche se, come detto, esse iniziarono ad esercitarla fin dal 1955, su delega del Ministero dell'Industria. Però tutte queste leggi si limitano a stabilire semplicemente che tali Enti rilasciano i certificati di origine delle merci. L'unica fonte legislativa di orientamento è costituita dalla Convenzione di Ginevra del 1923 che definisce gli Enti che possono rilasciare i certificati di origine, la lingua da usare nel documento e le facilitazioni tra Stati interessati. In tale Convenzione, tuttavia, non si riscontra alcuna disposizione volta a stabilire i principi in base ai quali determinare la nazionalità delle merci (non si trovano, cioè, disposizioni relative alle cd. "Regole di origine").

In campo comunitario sono sicuramente fondamentali, poiché si trovano le "Regole di origine", i vari Codici unionali che si sono susseguiti nel tempo: da ultimo il Regolamento UE n. 952 del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione (o Codice Doganale Unionale – CDU) dove i concetti di base per la determinazione dell'origine non preferenziale sono esposti all'articolo 60 e 61 CDU e articoli da 31 a 36 CDU-AD (con Allegato 22-01). Le regole di origine sono inoltre contemplate anche all'Allegato K (*Annex K on Rules of origin of the Revised Kyoto Convention del World Customs Organization*) in vigore dal 2006. Molto importanti risultano essere poi le fonti regolamentari: in ambito internazionale si ricordano i documenti di ICC/WCF (International Chamber of Commerce/World Chambers Federation) e cioè il "Protocol on certification standards" e le "International Certificate of origin Guidelines".

In ambito nazionale, fondamentali sono le fonti regolamentari costituite da apposite Circolari del Ministero dell'Industria, del Ministero del Commercio estero, del Ministero delle Finanze e della stessa Unioncamere (Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura). Per quest'ultima parliamo, come ultime emanate, delle Disposizioni con Circolare n. 62321 del 18/03/2019 che molto hanno fatto in un campo nel quale la legge si limita a pochissime disposizioni di carattere generale. In definitiva, varie circolari si sono susseguite nel tempo per disciplinare quanto più possibile la materia ma, lasciando comunque grosse lacune, ogni Camera di commercio ha avuto modo di crearsi una prassi, per proprio conto, sul contenuto dei moduli e sui criteri del loro rilascio.

Riguardo ai tipi di certificati, la dottrina ha stilato alcune classificazioni delle certificazioni. Quella più famosa è la differenza tra certificazioni in senso "proprio" e in senso "improprio". Le certificazioni "proprie" sono costituite dalla riproduzione, mediante trascrizione totale o

parziale, di un preesistente atto di certezza pubblica risultante da Pubblici registri (albi professionali, albi imprenditoriali, registri immobiliari, di stato civile ecc.) e volto a mettere il requisito di certezza in circolazione, per uso della collettività. Vi è, cioè, la sola “rappresentazione esterna” di un fatto, che è già stato rappresentato, mediante un atto di certezza, in un Pubblico registro.

Ogniqualvolta non riproduce un fatto già rappresentato in un registro pubblico, l’Amministrazione emette atti che sono certificazioni “improprie”. In questi casi i certificati costituiscono il risultato di un’attività di accertamento compiuta prima della loro emanazione da Pubblica Autorità o da altri soggetti equiparati.

Alla luce di quanto sopra, risulta chiaro che il certificato di origine è un documento che rientra nel *genus* delle certificazioni “improprie” in quanto, come già detto, è compreso tra gli atti della Pubblica Amministrazione che non riproducono un fatto contenuto in pubblici registri ma costituiscono il risultato di un’attività di accertamento compiuta direttamente dal funzionario preposto. Tale documento, emanato a seguito di un’attività di accertamento, fa certo (certifica) il Paese di origine delle merci menzionate e presuppone quindi sempre un giudizio ed una vera e propria valutazione da parte del funzionario camerale sulla attendibilità dei documenti presentati dal richiedente.

3.4: Chi può richiedere il certificato di origine?

Tutti possono essere esportatori, anche se questa non è la loro attività economica abituale, per cui imprese, associazioni, consorzi, professionisti, privati cittadini possono richiedere certificati di origine. Anche cittadini stranieri se acquistano la merce nel territorio in cui è competente la Camera di commercio possono richiedere il certificato. L’istanza però deve essere firmata solo da un legale rappresentante, nel caso del privato o del professionista sarà lui stesso ad apporre la firma.

Per quanto riguarda i soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo, il firmatario deve avere il potere di rappresentare l’impresa presso la Camera di commercio. Le cariche che garantiscono sempre la rappresentanza legale sono:

- Titolare di impresa individuale
- Socio amministratore di società di persone
- Socio accomandatario
- Presidente di consorzio
- Presidente del consiglio di amministrazione

Nel caso di consiglieri delegati o procuratori, è necessario controllare con precisione i poteri indicati nell'atto di nomina. Spesso, persone che ricoprono ruoli importanti hanno poteri sono limitati a settori specifici (es. normativa ambientale, rapporti con le banche, relazioni industriali) e non comprendono la rappresentanza verso la pubblica amministrazione, o per firmare documenti validi per l'export. Se questo potere non è indicato chiaramente, o non può essere dedotto da declaratorie quali ad esempio: "rappresentare l'impresa presso le autorità doganali", la pratica verrà messa in rettifica.

A volte, nella visura camerale accanto alla carica di consigliere compare la dicitura "legale rappresentante dell'impresa", ma senza essere seguita dall'elenco dei suoi poteri effettivi. In questo caso: bisogna comunque verificare l'atto che assegna i poteri reali a quella persona.

È quindi importante verificare che la visura sia aggiornata con i poteri dei firmatari per evitare ostacoli alla pratica.

Nel caso di soggetti non iscritti al Registro imprese, sarà cura della Camera di commercio competente a creare nel sistema telematico una scheda anagrafica con i dati salienti del richiedente.

3.5 Ente competente

Il richiedente può ottenere il rilascio di un certificato di origine sia presso la Camera di commercio dove l'impresa ha la sede legale, sia presso la Camera nella cui circoscrizione ha un'unità operativa regolarmente iscritta al Registro delle imprese. In via di eccezione, il richiedente può ottenere il rilascio del documento dalla Camera di commercio dove si trova la merce da spedire all'estero ma, in tal caso, occorre l'autorizzazione preventiva da parte della Camera di commercio territorialmente competente; l'autorizzazione dovrà essere una tantum e non per un periodo continuativo, proprio perché trattasi di eccezione. Ovviamente, la scelta di una Camera di commercio esclude l'altra consorella. Come detto, quando richiesto dalle esigenze commerciali e di esportazione il certificato di origine può essere rilasciato anche a persona fisica o a soggetti non aventi l'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese, chiamati ad esportare dei beni – a qualsiasi titolo – verso Paesi richiedenti la certificazione di origine. In tal caso la competenza del rilascio è demandata alla Camera di commercio ove il soggetto ha la propria residenza o sede.

Il certificato può essere richiesto anche da persone fisiche straniere che hanno acquistato merce in Italia e devono spedirla alla propria residenza nel paese di origine. In questa eventualità sarà competente la Camera di commercio del luogo dove gli articoli sono stati venduti. Al momento dell'istanza l'ufficio richiederà relativa fattura di acquisto, prove di origine ed eventuali liste valorizzate. Questo è l'unico caso in cui sul certificato c'è coincidenza fra speditore e destinatario della merce.


3.6 Modalità di richiesta: telematica

Fino al 2019 la modalità di richiesta del certificato di origine era la presentazione di una istanza cartacea agli sportelli della Camera di commercio. L'istanza era composta da un formulario di cinque pagine compilato e firmato a cura del legale rappresentante dell'impresa. Il formulario era contraddistinto da un codice alfanumerico che identificava il certificato di origine. In conformità a quanto previsto dal CAD (codice dell'amministrazione digitale) sulle modalità di comunicazione con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni

pubbliche, a partire dal 1° giugno 2019, la domanda di rilascio del certificato di origine cambia da cartacea a telematica, attraverso piattaforme informatiche in uso presso le Camere di commercio.

A partire dal 2020, anche per facilitare il lavoro a distanza reso necessario dalla pandemia, è stato avviato un importante processo di smaterializzazione del formulario, grazie all'introduzione della stampa diretta in azienda del certificato di origine su normale foglio commerciale formato A4. Una scelta basata su diversi fattori: l'affidabilità del sistema informatico, la diffusione di pratiche standardizzate, l'adozione di piattaforme nazionali e internazionali che consentono la verifica dei certificati da parte di tutti gli attori coinvolti, e la crescente adozione globale di sistemi analoghi che fanno uso esclusivo di documentazione digitale. Tutto questo ha portato dal 1° ottobre 2025 all'abbandono dei formulari e l'intero processo di richiesta ed emissione avviene ora in modalità telematica. Con la nuova piattaforma sviluppata da Infocamere anche i soggetti non iscritti al Registro imprese potranno avvalersi di tale modalità.

Qui di seguito un facsimile di un certificato di origine emesso a nome di una azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi



In questa sede ci preme evidenziare, come il certificato sia identificato non più dal numero del vecchio formulario cartaceo ma da un codice alfanumerico nazionale che si trova in alto a destra. In basso, a fianco della casella 8, è presente il qr code che punta direttamente alla banca dati nazionale dove sono riportati tutti i contenuti del certificato. Sopra il logo, in alternativa al qr code, il link alla stessa banca dati. Se si sceglierà questo percorso bisognerà inserire il numero del certificato oltre al codice alfanumerico inserito vicino al link. A destra della casella 8, il link alla banca dati internazionale dell'International Chamber of Commerce. Quest'ultima ha il pregio di un logo di qualità riconosciuto a livello globale, ma contiene meno informazioni rispetto a quello nazionale. In conseguenza di questa doppia verifica, il certificato emesso digitalmente offre la possibilità di un doppio controllo immediato da parte dell'importatore e delle autorità competenti. Impossibile dunque falsificare il documento.

La digitalizzazione del processo non ha però cambiato la struttura del certificato di origine né il contenuto e la natura delle prove documentali necessarie all'evasione della richiesta.

È bene sottolineare inoltre che l'evoluzione tecnologica non ha cambiato la struttura del modello del certificato che è rimasta invariata nel tempo.

3.7 Gestione del modello

Ogni certificato non può riferirsi a più di una spedizione. Lo stesso modello comunitario deve essere utilizzato negli Stati membri per tutti i tipi di merce e sia per i prodotti di origine estera che per quelli comunitari. Tutti i diversi modelli precedentemente in uso, quali quelli per merce nazionalizzata, in transito, giacente allo stato estero, prodotti petroliferi, caffè, ecc., non sono più in vigore (parere Ministero delle Finanze n° 652/1983, Regolamento CEE n° 456/1991, da ultimo: Circolare Minindustria n° 3339/C dell'1.6.1994).

Il modello del certificato di origine è previsto in lingua italiana e, in relazione alle esigenze del commercio, anche in una o più lingue di altri Paesi dell'UE. Qualora per esigenze commerciali sia redatto in lingua straniera, può essere richiesta una traduzione scritta. La domanda viene compilata dal richiedente (o da persona da questi delegata) e firmata dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Le richieste, nonché i documenti giustificativi eventualmente trattenuti, sono conservati dalle Camere di commercio in modalità digitale per almeno due anni dal giorno di rilascio del certificato di origine.

Capitolo 4 La compilazione

Premessa

I principi generali sono stabiliti nella nuova guida per il rilascio dei certificati di origine delle merci da parte delle Camere di commercio emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con l'Unioncamere nazionale (nota n° 62321 del 18.3.2019), che ha cercato di precisare e determinare meglio il contenuto di norme precedenti, sotto la spinta di quesiti di carattere generale e particolare formulati dalle varie Camere di commercio.

Come già indicato, attualmente la presentazione della richiesta avviene esclusivamente in modalità digitale ed è volta a fornire i dati previsti dal modello del certificato di origine, articolato in otto caselle. Soltanto l'ultima, la numero otto, è riservata in via esclusiva alla Camera di commercio, mentre le prime sette sono a cura del richiedente. Si segnala che la compilazione delle caselle 4 e 5 non è obbligatoria, se non richiesta dall'importatore. In linea generale si consiglia di inserire solo le informazioni essenziali per identificare: l'esportatore, il destinatario, l'origine, la merce e la sua quantità. Ulteriori annotazioni dovranno essere comprovate e quindi sarà necessario appesantire la documentazione, oppure potrebbero essere non ammesse.

Importante: il certificato di norma si riferisce al prodotto finito; quindi, non attesta l'origine delle materie prime o dei componenti del bene finale.

Analizziamo ora le singole caselle che compongono il modello

Casella 1: Speditore

Per speditore si intende colui che emette fattura di vendita all'estero e non chi materialmente cura la spedizione della merce (esempio: lo spedizioniere – quindi il titolo della casella 1 potrebbe trarre in inganno). Bisogna indicare nome, cognome oppure ragione sociale seguito dall'indirizzo completo; se l'impresa ha anche una unità locale al di fuori della provincia, può anche, ma non da solo, essere indicato tale indirizzo. Di norma chi firma la richiesta del certificato è il legale rappresentante dell'impresa che compare nella casella 1. Ma sono possibili altre eventualità

4.1.1 Procedura “per conto”: chi richiede il certificato non è l’esportatore

Nel caso in cui lo speditore non sia colui che emette fattura di vendita, l’incarico ad altri di richiedere il certificato di origine deriverà da apposita delega da parte di colui che emette fattura. Pertanto, nella casella 1 dovrà essere menzionato il nominativo del delegato che provvede alla spedizione con la dicitura “per conto” (*on behalf*) seguita dal nominativo di chi emette la fattura di vendita all’estero; agli atti avremo quindi sia copia di tale fattura che la delega a richiedere il certificato di origine, assieme a copia del documento valido di identità del firmatario.

Nel caso di operazioni abituali per conto dello stesso soggetto può essere depositata un’unica delega con validità al massimo annuale (le Disposizioni prevedono, infatti, che l’unica delega venga presentata a “inizio anno”).

Va sottolineato che la procedura del “per conto” può essere attuata non solo per fatturazioni emesse da imprese italiane ma anche per fatturazioni emesse da imprese comunitarie oppure da imprese terze extracomunitarie a certe condizioni (come si vedrà più avanti), tra aziende multinazionali e spedizionieri, qualora la merce da esportare sia giacente e parta dall’Italia.

Va inoltre notato che nella procedura del “per conto”, il delegato che richiede il documento entra in possesso della fattura export che è del delegante, visualizzandone tutti i dati (prezzi compresi).

Per questo motivo nel caso di ditta produttrice che richieda il certificato di origine su delega del suo cliente italiano e quest’ultimo voglia celare i prezzi che pratica al cliente estero, è possibile allegare un facsimile di fattura senza i relativi importi ma riportando tutti gli altri elementi essenziali (numero fattura, acquirente, elenco merci ecc.).

4.1.2 Omissione del nome dell’esportatore

Molto raramente, per rispetto del segreto commerciale, è richiesto di poter omettere l’indicazione della ditta esportatrice nella casella 1, barrando opportunamente lo spazio relativo (così come fa qualche Camera di commercio comunitaria che procede su richiesta dell’interessato, facendosi presentare, a corredo della domanda di rilascio del certificato di origine, i documenti di spedizione – esempio: fattura commerciale, documento di trasporto, polizza di assicurazione – dai quali può ricavarsi la ditta esportatrice).

Al riguardo, sarebbe opportuno non dover omettere il nominativo dello speditore per due motivi: 1) il testo del modulo ufficiale e le stesse norme di compilazione escluderebbero tale possibilità; 2) inoltre perché potrebbe verificarsi il caso di una eventuale cessione del certificato di origine ad altra azienda estera con contestuale interruzione del trasporto: il transitario estero avrebbe possibilità di sostituire la merce italiana con altra identica estera di peggiore qualità, soprattutto quando la merce venga indicata in modo molto generico (come ad esempio: mobilio).

4.1.3 Utilizzo di vecchie ragioni sociali o indirizzi

Fra le richieste più frequenti inerenti alla casella 1 vi è quella di continuare ad utilizzare la vecchia denominazione e/o indirizzo che l'impresa aveva quando è stata negoziata la lettera di credito, quando nel frattempo l'impresa da SRL è diventata una SPA o viceversa, o ha trasferito la sede legale o ha cambiato la denominazione.

Poiché uno dei controlli che vengono effettuati è la verifica della corrispondenza di quanto indicato dall'impresa nella casella 1 con i dati giuridici contenuti nella visura camerale, nel caso in cui tali dati non fossero coincidenti, il certificato non potrà essere rilasciato se non riportando la ragione sociale dell'impresa quale risulta dalla visura camerale.

Tuttavia, al fine di conciliare l'esigenza dell'utente di poter assecondare le richieste della lettera di credito e l'esigenza della Camera di commercio di emettere un certificato di origine con dati rispondenti a quelli contenuti nel Registro delle imprese-visura camerale (dati che la stessa Camera aggiorna), è tollerata, ma solo in aggiunta, la vecchia denominazione, sede o forma giuridica (ex..., prima..., also known as).

Alla richiesta di rilascio va allegata, come giustificativo per l'utilizzo aggiuntivo della vecchia notizia, copia della lettera di credito, della quale andrà controllata la data di emissione che dovrà essere anteriore alla modifica della denominazione, sede legale o ragione sociale (la data della modifica è controllabile dallo storico della visura camerale).

Casella 2: Destinatario

Va qui indicata la ragione sociale e l'indirizzo completo del cliente estero. Il nome del Paese deve essere indicato per intero in quanto non sono ammesse sigle.

Qualora, per esigenze di segretezza commerciale, si vogliano omettere i dati dell'acquirente estero, si userà la dicitura “all'ordine”, eventualmente (non necessariamente) seguita dal nome del Paese di destinazione.

È necessario però che nella fattura di vendita (trattenuta agli atti dalla Camera di commercio) sia specificata la denominazione e l'indirizzo completo dell'acquirente estero affinché l'Ente emittente sia al corrente della effettiva destinazione della merce.

Può darsi il caso (nelle triangolazioni commerciali) che la merce venga venduta ad un operatore estero ma poi di fatto, su incarico di quest'ultimo, venga spedita ad altro cliente: in tale ipotesi è possibile indicare: 1) solo l'intestatario della fattura (buyer); 2) entrambi gli indirizzi specificando come “buyer” il primo operatore che paga la fattura di vendita e come “final destination” il secondo cliente che riceve effettivamente la merce; 3) l'indirizzo del primo operatore “buyer” e la dicitura “per ulteriore riesportazione”, sostitutiva del secondo cliente; 4) la dicitura “all'ordine” seguita da quella “per ulteriore riesportazione”; 5) da ultimo, le nuove Disposizioni ministeriali del 2019 permettono l'indicazione del solo destinatario finale.

È sempre necessario che entrambi gli indirizzi completi compaiano sulla fattura di esportazione, al fine di avere un riscontro sulla veridicità di quanto indicato.

4.2.1 Destinatario non estero

Il certificato di origine è, in linea generale, un documento non necessario nella transazione tra due soggetti italiani o tra un soggetto italiano ed uno comunitario. Si tenga presente che per provare l'origine delle merci, è prassi consolidata, in ambito comunitario, “far girare” dichiarazioni di origine tra partners dei Paesi membri. Infatti, a seguito dell'attuazione del Mercato unico dal 1.1.1993, nei rapporti commerciali intra-comunitari non viene più richiesto e rilasciato il certificato di origine, essendo sufficiente la fattura di vendita delle merci, non

esistendo sdoganamento. È risaputo che il certificato di origine serve a provare l'origine delle merci per stabilire il regime dei dazi doganali al momento dello sdoganamento della merce da parte delle Autorità doganali del Paese importatore.

Ancora, le Disposizioni ministeriali alla casella 2 - Destinatario: indicare il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo completo dell'acquirente estero; quindi, è necessaria la ricorrenza della condizione che l'acquirente deve essere estero, che significa terzo/extracomunitario. Il concetto è ribadito ulteriormente, nelle stesse Disposizioni, in "Rilascio e Autentica": la richiesta di certificato d'origine deve essere accompagnata dalla fattura di vendita all'estero. Quindi in casella 2 non deve figurare l'indirizzo di un destinatario nazionale. Tuttavia, qualora non sia nota la destinazione finale delle merci e venga presentata una fattura di vendita tra due soggetti nazionali o comunitari (anche imponibile IVA) per merci destinate successivamente ad essere esportate, può essere emesso un certificato di origine con la menzione "all'ordine" nella casella 2, a condizione che il richiedente dichiari formalmente che le merci saranno oggetto di futura esportazione o che tale circostanza risulti evidente nella documentazione commerciale.

Non è quindi possibile il rilascio del certificato di origine quando compare solo il buyer italiano o comunitario e non vi è alcuna indicazione di una destinazione finale extracomunitaria.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato, quando particolari esigenze del commercio lo richiedono, le Camere di commercio possono rilasciare anche certificati di origine destinati a Paesi dell'Unione europea, in linea con quanto stabilito dall'articolo 61 del Regolamento UE n. 952/2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione, secondo cui "un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione se lo richiedono le esigenze del commercio". In questa eventualità l'utente dovrà allegare una comunicazione all'ufficio in cui si specifichi che l'attestazione è richiesta appunto per motivi commerciali.

Qualora si tratti di una emissione di certificato di origine ai fini SACE. L'Istituto SACE (Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero) gestisce l'assicurazione crediti-export in nome e per conto dello Stato e – qui sta la ratio – deve acquisire una ragionevole certezza che le operazioni assicurate siano caratterizzate dall'esportazione, se non in via esclusiva, almeno di quote consistenti di merci di origine italiana.

Poiché da parte della Camera di commercio non possono essere viste dichiarazioni di origine emesse in proprio dalle imprese (autocertificazioni di origine), si ritiene opportuno rilasciare il documento anche per operazioni rientranti in questa fattispecie.

Ci troviamo quindi perfettamente in accordo con Unioncamere nazionale che, con Circolare 2444 del 25.3.2003, ritiene di poter aderire a tali richieste. Da parte dell'interessato/speditore occorre produrre una dichiarazione su carta intestata a firma del legale rappresentante, dove è specificato che la richiesta del documento è ai fini SACE. Nella casella 5 del certificato occorre inserire la dicitura: “Certificato rilasciato ai soli fini SACE”.

Casella 3: Paese di origine

In questo riquadro va inserito il nome completo del Paese di origine della merce. Se la merce è di origine unionale va usata la dicitura “Unione europea” seguita – eventualmente – dal nome del Paese membro; non è ammesso il solo nome del Paese membro. “Unione europea” è l'unica menzione da utilizzare per i prodotti originari dell'UE (anche nei formulari in corso di smaltimento che ancora recano a stampa la menzione “Comunità europea”); non è ammesso il solo nome del Paese membro.

Al riguardo è opportuno precisare che il concetto di origine non preferenziale è riferibile alla Comunità europea nel suo insieme e non ad un singolo Stato membro. Infatti, esiste un unico Codice doganale comunitario valevole per tutti gli Stati membri e non un Codice doganale proprio di ciascuno di essi. Ciò in accordo anche con quanto stabilito espressamente dalle Disposizioni ministeriali relativamente alla compilazione della casella 3: “Se la merce è di origine CEE, usare la dicitura ‘Unione europea’ seguita – eventualmente, se necessario – dal nome del Paese membro.” Questo è peraltro l'unico caso l'origine non preferenziale non è riferita a uno Stato nazione.

Non sono infatti ammesse definizioni geografiche come ad esempio “*mediterranean origin*” “*South American Origin*”, ma anche “*European origin*” non può essere accettata in quanto origine Europa ed Unione europea non sono la stessa cosa: San Pietroburgo è in Europa ma non è nella Comunità europea.

Qualora la merce spedita sia originaria di più Stati, nella casella 3 è possibile indicare più Paesi di origine, avendo però cura di precisare il Paese di origine di ogni singolo articolo nella casella 6 relativa alla descrizione della merce e, nel caso di origini multiple, separando le merci di origine comunitaria da quelle di origine extracomunitaria in maniera evidente.

Esiste però un limite di spazio nella casella 3, se le origini sono numerose, tali da non poter essere contenute nel campo 3, è possibile rinviare l'elenco dei Paesi nella casella 6 inserendo la dicitura “vedi casella 6”

È anche possibile richiedere un certificato di origine per merce non sdoganata (esempio: merce di origine USA, fatturata ad un operatore italiano che rifattura in Giappone, ma la merce, su disposizione dell'italiano, va direttamente dagli USA al Giappone senza essere sdoganata in Italia). In tal caso è obbligatorio indicare nella casella 3 il Paese estero di origine.

Caso particolare: seppure molto raramente richiesto, non è possibile spedire assieme, con lo stesso certificato di origine, merce di origine italiana o nazionalizzata (sdoganata) e merce non sdoganata, in quanto le merci sono soggette a regimi doganali diversi. In tale caso particolare, si consiglia al richiedente di scindere la merce in due fatture e due certificati (uno per la merce italiana o nazionalizzata e l'altro per la merce non sdoganata).

Attenzione: la casella 3 è quella più importante del certificato perché certifica il Paese di origine della merce spedita; si raccomanda di prestare la massima attenzione alla veridicità del suo contenuto. Non va dimenticato che, secondo la normativa internazionale (a partire dall'articolo 11 della Convenzione di Ginevra del 1923), le Amministrazioni doganali estere conservano in ogni caso il diritto di controllo sulla reale origine delle merci e, oltre alla presentazione dei certificati di origine, possono esigere altri documenti e altre notizie.

Casella 4: Informazioni riguardanti il trasporto

La compilazione di tale casella è facoltativa, così come indicato nel formulario stesso. Può essere indicato il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, camion, ecc.) e, quando la merce viene trasportata con mezzi diversi, la dicitura “trasporti misti”. Può essere inoltre usata la

dicitura “da stabilirsi” quando non si conosca il mezzo di trasporto al momento della richiesta del certificato di origine.

Solo se presenti anche in fattura di vendita possono essere riportati sul certificato di origine dettagli più specifici relativi al trasporto (container, porto di destino ecc.). Sono escluse menzioni negative relative a porti non attraversati. Nel caso in cui questa menzione venga richiesta dall’importatore, consigliamo di volgerla al positivo: “tocca solo i porti di...”

Da segnalare che nel caso di esportazioni verso l’IRAQ, è obbligatorio per questo Paese inserire il tragitto seguito dalle merci. Come si è detto, per l’Unione Europea questo campo non è obbligatorio, ma alcuni paesi esteri ne richiedono obbligatoriamente la compilazione per poter emettere il certificato di origine.

Importante: non si può fare menzione del nominativo del vettore per vari motivi: a) perché le Disposizioni stabiliscono espressamente che cosa è possibile inserire nel Riquadro qualora si decida di compilarlo: “il mezzo di trasporto utilizzato”. Inoltre, sempre da Disposizioni, è regola che sul certificato non può essere inserito niente altro, oltre a ciò che è stabilito dai titoli delle singole caselle. b) Per questioni di pubblicità. c) L’inserimento del nominativo del vettore violerebbe la cosiddetta legge sulla privacy, in quanto, trattandosi di dato sensibile, occorre quantomeno il consenso scritto del nominato. d) L’esportatore italiano potrebbe all’ultimo cambiare vettore o nave relativi al trasporto della merce: la certificazione sarebbe quindi errata. e) Seguendo le Disposizioni ministeriali, è prassi consolidata delle altre Camere di commercio non accettare la menzione del nominativo del vettore o del nome eventualmente posseduto dal mezzo di trasporto.

Alla luce di quanto sopra, pare forzata la previsione della normativa internazionale che al riguardo e limitatamente al nome della nave (nulla dice per il nome del vettore) prevede che “esso può essere citato a condizione che il richiedente si impegni a ritornare il certificato per approvare la correzione qualora il nome della nave dovesse cambiare”. Però se il richiedente non dovesse ottemperare a tale incombenza, come detto sopra, la certificazione sarebbe errata.

In ogni caso, per quanto in linea generale rimane una annotazione sconsigliata, è possibile, seguendo anche le linee guida dell’International Chamber of Commerce, accettare il solo nome della nave.

Poiché le dizioni utilizzate nel certificato di origine devono essere chiare, complete e ben comprensibili, nella casella 4 in particolare, e non solo, non sono ammesse sigle tecniche (es. S/S) ma occorre specificare per esteso il tipo di trasporto: “*Shipment by sea*”. Le sigle possono essere inserite solo in aggiunta alla specifica estesa e non possono quindi essere utilizzate da sole. Ciò in analogia con quanto espressamente previsto dalle Disposizioni ministeriali in tema di casella 2.

Un esempio di corretta compilazione della casella 4: – S/S: *shipment by sea* (S/S è solo in aggiunta) – Tipologia container: 1 x 40 HC (e non solo 1 x 40 HC)

Casella 5: Osservazioni

In questo spazio possono essere indicate le informazioni che non potrebbero essere inserite altrove e che potrebbero essere utili per l’identificazione della spedizione (ad esempio: buono d’ordine, numero della licenza, numero della polizza di carico, numero assicurazione o lettera di credito, ecc.).

Non è ammesso l’uso di questo spazio per l’indicazione di menzioni discriminatorie nei confronti di altri Paesi. Sono ammessi in questa casella i riferimenti a documenti commerciali relativi alla spedizione che possono essere, comunque, richiesti in visione dalla Camera di commercio.

Non è possibile utilizzare questa casella per inserire notizie che non possono essere inserite nelle altre caselle (ad esempio, visto che il nominativo del vettore o del nome della nave non può essere inserito nella casella 4, va da sé che non posso nemmeno inserirlo nella casella 5), oppure per inserire dichiarazioni che la Camera di commercio non può verificare o che risultano essere discriminatorie verso alcuni Paesi.

Eventuali dichiarazioni particolari verranno valutate dalla Camera di commercio che, a suo giudizio, potranno essere accettate o rifiutate.

Va osservato che, poiché tale casella riveste carattere residuale rispetto alle altre, in quanto in questo spazio possono essere indicate le informazioni che non potrebbero essere inserite

altrove, le notizie specifiche di ciascuna casella devono essere inserite nel riquadro di competenza (ad esempio: il peso va inserito nella casella 7, il destinatario nella 2, ecc.).

4.5.1 A proposito di lettere di credito e Annotazioni non previste nel formulario

Il certificato comunitario di origine è stato concepito per raggruppare una serie di informazioni sulla spedizione. Queste sono quelle che fanno il titolo e l'oggetto delle differenti caselle che compongono il formulario.

È regola quindi che sul certificato di origine non debbano essere riportate altre indicazioni che quelle previste dal formulario stesso.

La casistica riguarda annotazioni o dichiarazioni varie: qualora esigenze commerciali o bancarie oppure disposizioni delle Autorità del Paese importatore esigano menzioni o dichiarazioni di varia natura, queste saranno singolarmente valutate dalla Camera di commercio emittente che, a propria discrezione, potrà accettarle o rifiutarle (da ultimo si veda pagina 20 della nota Ministero/Unioncamere del 2019).

Infatti, si verifica spesso che di fronte alla richiesta della Camera di commercio di eliminare dal modulo del certificato menzioni non compatibili, non aggiornate o non verificabili da parte dell'Ente, l'impresa sostiene che quanto richiesto dal credito deve essere riportato esattamente nel certificato di origine, altrimenti il credito non viene pagato.

Queste giustificazioni, tuttavia, non sono sostenibili nemmeno sulla base della revisione dei crediti documentari (NU 600) in vigore dal 1° luglio 2007, ad opera della I.C.C. (*International Chamber of Commerce*), che dispone all'articolo 14 che i dati presenti in un documento diverso dalla fattura (quale è il certificato di origine) non devono necessariamente essere identici al credito stesso purché non siano con esso discordanti.

Va inoltre ricordato che il credito è un contratto commerciale tra le imprese (impresa-banca) e che non vincola in alcun modo la Camera di commercio, come ha ulteriormente ribadito anche la Nota Ministero / Unioncamere del 2019 al punto 4 di pagina 4, disponendo che in nessun caso può essere addebitata all'Ente camerale emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato di origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.

Quindi, il credito non può imporre né negoziare il contenuto da dare al certificato di origine, trattandosi di un documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione (quale è la Camera di commercio) secondo regole stabilite da Convenzioni internazionali, dal Codice doganale comunitario e da norme nazionali, su cui il credito (la banca) non può sindacare.

Ciò in accordo anche con la normativa internazionale che fa notare che, per i certificati di origine richiesti in un contesto di credito documentario, le informazioni riportate sul documento devono essere ristrette ai dettagli riportati sullo stesso.

Quanto sopra espresso a proposito del rapporto tra certificati di origine e le lettere di credito, vale sia per i certificati che per le fatture di esportazione, così come anche per altri documenti per i quali si richieda il visto camerale.

Suggerimento: è noto che qualsiasi discordanza tra i documenti presentati (così come una non tempestiva loro presentazione) e le disposizioni del credito forma oggetto di riserva.

La riserva sollevata da un istituto bancario può vanificare la garanzia che il credito rappresenta in quanto i documenti presentati per il suo utilizzo vengono trasmessi alla banca emittente su base di incasso o quanto meno per l'approvazione da parte di quest'ultima. Inoltre, il venditore beneficiario dimostra, per mezzo dei documenti, di aver dato piena esecuzione alle obbligazioni assunte nel contratto di compravendita. È importante, in sostanza, che le parti regolino di comune accordo questi aspetti e che non sia solo la controparte a dettare in modo univoco tutte le condizioni, subendo al momento della richiesta di apertura di credito documentario (magari per la poca familiarità con la materia), le possibili cautele condizionanti della banca emittente. Per ciò che riguarda più da vicino il certificato di origine, si è già detto più sopra che le esigenze dei crediti documentari non possono interferire sulle informazioni ammesse nel certificato, valutate, si ripete, a discrezione della Camera di commercio emittente. È quindi opportuno che il richiedente, prima di stipulare la lettera di credito, chieda alla Camera di commercio ciò che è permesso o meno inserire nel certificato di origine, al fine di evitare le riserve bancarie.

Casella 6: “Numero d’ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci”

La descrizione delle merci inserita nel certificato di origine dovrà sempre essere riscontrabile dalla fattura di vendita. Le merci vanno elencate per numero d’ordine progressivo, utilizzando sia i termini tecnici propri dei prodotti esportati che la loro consueta denominazione commerciale, al fine di consentire una loro chiara identificazione. Le indicazioni generiche quali “prodotti chimici”, “prodotti metallici”, “macchinari”, “parti di ricambio”, “confezioni”, “maglierie”, ecc. non sono sufficienti e devono essere dettagliate meglio (es. parti di ricambio “per autoveicoli”). Ciò al fine di evitare ogni possibilità di sostituzione di merci o contraffazione del documento. Se l’esportatore dovesse chiedere una descrizione molto precisa (titolo percentuale del filato, finezza del metallo, composizione chimica, ecc.) si può accogliere l’istanza chiedendo all’interessato, come prova, un documento di un laboratorio o istituto specializzato, una dichiarazione in proposito del produttore o fornitore. Qualora la casella 6 non sia sufficiente per la descrizione delle merci, l’enumerazione dei prodotti va completata utilizzando uno o più moduli di certificato di origine che verranno quindi considerati come facenti seguito al primo. In alternativa, se la casella 6 non bastasse per la descrizione delle merci, verrebbe proposta come soluzione quella di designare le merci con una denominazione generica, seguita dall’indicazione “secondo fattura allegata”, che identifica chiaramente le merci, e presentare alla Camera di commercio una ulteriore copia della fattura che verrà restituita al richiedente dopo l’apposizione del numero di rilascio del certificato di origine e il timbro “visto il potere di firma” della Camera di commercio. Non potranno assolutamente comparire i prezzi delle merci; se necessario, è possibile richiedere il visto sulla fattura. Né è possibile inserire i termini di pagamento (il certificato di origine non è una cambiale per il cliente estero).

Importante: Poiché la casella 6 fa esplicito riferimento a merci, non è possibile, come qualche volta richiesto, rilasciare certificati di origine a fronte di fatture che hanno ad oggetto solamente servizi di qualsiasi tipo (ad esempio: start up, installation , delivery, assembly, ispezione, collaudo, trasporto, costo della documentazione - tra i quali il c.o.-, ecc.); riteniamo ammissibile l’inserimento del servizio (col suo costo) in fattura export (ma non nel certificato di origine!) solo quando accompagna la descrizione della merce.

Casella 7: “Quantità” e Casella 8

In questa casella va indicata la quantità dei prodotti da esportare, precisando l’unità di misura utilizzata (peso, lunghezza, capacità, volume, pezzi, ecc.); nel caso venga usata l’unità di peso, va precisato se si tratta di pesi netti o lordi. È quindi possibile inserire: A) solo il peso netto, B) solo il peso lordo, C) entrambi. È necessario che il peso indicato sul certificato di origine coincida con quello indicato nella fattura di esportazione o, in alternativa, in un packing list da allegarsi. È altresì possibile inserire, in contemporanea, più unità di misura. (esempio: se spedisco liquidi posso indicare la quantità espressa sia in litri che in chilogrammi).

Casella 8: la compilazione di tale casella è riservata alla Camera di commercio, in essa viene apposto il timbro e la firma del funzionario camerale autorizzato. Per i certificati trasferiti alle imprese in modalità digitale nel caso di stampa in azienda possono essere utilizzati timbri ufficiali a stampa e firme olografe dei dipendenti camerale incaricati (evidenza necessaria per le Autorità destinararie), convalidati dalla firma digitale, quale sottoscrizione formale dell’atto, ai sensi dell’ordinamento nazionale. Per le Camere di commercio accreditate al Network internazionale della ICC/WCF il certificato di origine contiene nella casella 8 anche il logo di accreditamento personalizzato della Camera di commercio. La casella 8 contiene anche il luogo e la data di emissione, il timbro della Camera emittente, l’importo del diritto di segreteria e il protocollo che può essere “speciale” per tale tipo di atto oppure “generale” della Camera di commercio (come in genere avviene negli Enti di piccole dimensioni).

4.8 Annotazioni non previste

Come si è detto, vale il principio generale che le caselle contengano solo le informazioni richieste dai singoli campi, in particolare nella casella 6 solo le informazioni che identificano la merce. Si possono tollerare eventualmente annotazioni non strettamente pertinenti alla natura del certificato, a patto che possano essere documentate alla camera di commercio, che non inducano a credere a competenze certificative che le Camere non hanno, e infine che non rendano ambiguo il contenuto del certificato.

Ad esempio, non è possibile inserire i prezzi dei singoli articoli nel campo 6 in quanto si indurrebbe il destinatario a credere che l'ente abbia certificato gli importi.

Oppure inserire frasi come “*italian and or german origin*”, la natura dell’attestato è rendere certa l’origine, “or” non può essere accettato (è o non è).

Esistono poi annotazioni che non possono mai essere accettate: frasi discriminatorie verso alcuni Paesi, come ad esempio non contiene parti prodotte in... segue nome dello stato, non tocca i porti di... segue elenco porti, etc. non posso mai essere ammesse né sul certificato né su altri documenti su cui viene richiesto il visto della Camera di commercio, come fatture o packing list.

In questa eventualità, se per diversi motivi ci si è vincolati in questo senso con l’importatore, unica soluzione è volgere il dato in positivo (se è documentabile) il prodotto è composto da parti fabbricate in... ed elencare le nazioni originarie di tutti gli elementi che compongono il prodotto finale.

Ovviamente la strategia migliore è evitare prima accordi che prevedono dichiarazioni di questo tipo.

4.9 La richiesta di rilascio (retro ex foglio rosa del plico)

Premessa

È bene ed importante ricordare che le dichiarazioni apposte sul modulo di domanda del certificato di origine hanno valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28.12.2000 n°445, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni medesime, in base a quanto disposto dall’articolo 76 dello stesso DPR, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. Si ricorda anche l’articolo 483 del Codice penale intitolato “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”. Non dimenticando, altresì, che la non veridicità delle dichiarazioni comporta, quale ulteriore

sanzione civile-amministrativa, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al rilascio del certificato ottenuto sulla base delle stesse.

4.9.1 Interamente ottenute

Con il nuovo portale commercio estero per la richiesta telematica dei certificati di origine, immediatamente dopo la compilazione della casella 3, viene chiesto di indicare il produttore della merce. Questa sezione corrisponde al *retro* del foglio rosa del vecchio formulario cartaceo, in cui trovavamo tre paragrafi, in cui si proponevano tre eventualità: merce interamente ottenuta nell’Unione Europea, sostanzialmente trasformata, merce di origine estera (Extra UE). I concetti ovviamente non cambiano rispetto al vecchio formulario, muta solo l’ordine in cui viene richiesto la compilazione.

Seguendo la traccia del vecchio formulario, la prima proposta è “merce interamente ottenuta in Italia o in altro Paese dell’Unione Europea”, come abbiamo visto in precedenza per merce interamente ottenuta si intende che un solo Paese ha concorso alla produzione del bene; quindi, la lavorazione è avvenuta nel Paese della materia prima. Se i beni esportati rientrano in questa fattispecie si dovrà indicare il nome dell’azienda produttrice e il Paese d’origine dell’Unione europea (o semplicemente Unione Europea).

4.9.2 Ultima trasformazione sostanziale

Se invece la merce non di origine comunitaria ha subito una trasformazione o lavorazione sostanziale, sufficiente a conferirle l’origine comunitaria (per la definizione di lavorazione sostanziale si fa riferimento all’art. 60 comma 2 del CDU in vigore), si dovrà scegliere la seconda opzione, e quindi dovrà essere indicato il nome e l’indirizzo dell’impresa che ha eseguito l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale. Anche in questo caso dovrà essere indicata la località ove effettivamente è stata eseguita la trasformazione che può coincidere o meno con l’indirizzo della sede sociale dell’impresa. La Camera di commercio può accettare anche l’indicazione del solo Paese di origine, ma, dietro controllo successivo promosso dall’ufficio camerale preposto, l’impresa deve documentare in modo esaustivo che le merci sono state prodotte nello Stato membro dichiarato.

Importante: l'origine, unitamente al valore in dogana delle merci e della classificazione delle stesse, costituisce uno degli elementi fondamentali per determinare l'applicazione della fiscalità comunitaria (dazi doganali).

Differenza tra caso 1 e caso 2. Alcune volte possono sorgere dubbi su quando compilare il *interamente ottenuta* e quando compilare invece *ultima trasformazione*. È chiaro che bisogna fare riferimento all'origine delle materie prime adottate per giungere al prodotto finito oggetto di esportazione da parte dell'operatore italiano. Occorre, cioè, stabilire se le materie prime adottate sono di origine comunitaria o meno. Se le materie prime sono di origine comunitaria andrà compilata la casella “*interamente ottenuta*”, altrimenti, se le materie prime sono di origine extracomunitaria, andrà compilata la casella *ultima trasformazione*, perché è solo in questo caso che siamo in presenza di una lavorazione o trasformazione sostanziale ai sensi dell'art. 60.2 del Codice doganale unionale. A titolo di esempio, se viene esportata una statua di marmo costruita con un pezzo di marmo, occorre fare riferimento a quest'ultimo: se il pezzo di marmo è stato cavato in Italia, indicherò che la statua ottenuta è di origine italiana compilando la casella “*interamente ottenuta*”. Se il pezzo di marmo è stato importato dalla Svizzera, indicherò che la statua ottenuta è di origine italiana compilando il campo “*ultima trasformazione*”, poiché è stata attuata una lavorazione sostanziale tale da fare cambiare origine alla materia prima utilizzata per ottenere il prodotto finito.

In definitiva, con riferimento all'esempio sopra indicato, il campo “*interamente ottenuta*” è relativo alle merci interamente ottenute in Italia o nella Comunità, dove per interamente si intende che il prodotto finito è stato ottenuto a partire da materie prime anch'esse di origine italiana o comunque comunitaria. Il campo “*ultima trasformazione*” invece è relativo a merci ottenute a seguito di lavorazioni o trasformazioni sostanziali di materie prime anche di origine extracomunitaria.

Alla luce di quanto sopra, in termini pratici e ai fini del rilascio del certificato di origine, risulta chiaro che, qualora il richiedente compili la casella “*ultima trasformazione*”, non potrà mai indicare diciture del tipo: “*Goods entirely/totally/wholly of italian origin*” o “*Goods of pure italian origin*”, in quanto il prodotto finito non è interamente italiano, cioè non è derivante da materie prime anch'esse di origine italiana. Le merci esclusivamente o totalmente originarie di un Paese Italia sono quelle derivanti da materie prime di quel Paese Italia e lavorate esclusivamente nello stesso Paese Italia. Solo queste ultime merci hanno titolo al made in Italy qualificato.

4.9.3 Differenza fra “interamente ottenuta e 100 made in Italy Art 16 legge 20 novembre 2009, numero 166

Attenzione però: se viene indicata la dizione 100% made in Italy seguita dalla citazione della normativa italiana di riferimento (Art. 16, Legge 20 novembre 2009 n. 166 conversione del D.L. 135/2009). L'annotazione può essere accettata, anche se il prodotto non è interamente ottenuto da materie prime italiane. Il marchio 100% made in Italy prevede infatti le seguenti caratteristiche:

- Ideati e disegnati in Italia.
- Progettati tecnicamente in Italia.
- Lavorati e prodotti interamente in stabilimenti italiani.
- Confezionati in Italia, senza alcuna fase estera intermedia.

Quindi non è richiesto anche che la materia prima sia nazionale, il richiedente però dovrà allegare il certificato di conformità 100% made in Italy, in quanto dalla visura le prescrizioni di legge sulla lavorazione non sono desumibili. Si sottolinea che è obbligatorio specificare la normativa italiana nel campo 6 per evitare ambiguità nel certificato con il termine doganale “interamente ottenuto”.

4.9.4 Merce di origine estera

La terza opzione è l'origine estera delle merci, in questo contesto, si ricorda che estera è sinonimo di extra UE. I prodotti svizzeri sono esteri, i portoghesi no. Per le merci estere nazionalizzate va tenuta distinta l'origine delle merci dalla loro situazione doganale. Infatti, una merce estera per la quale siano stati pagati i diritti doganali viene considerata in libera pratica, cioè, può circolare liberamente nell'Unione europea come la merce prodotta o trasformata nel Paese di esportazione, mentre in rapporto al certificato di origine la merce è considerata sempre di origine estera (ad esempio un orologio svizzero resta sempre di origine svizzera anche se sdoganato, cioè, nazionalizzato in Italia).

4.10 Le copie

I moduli su carta gialla costituiscono copia del certificato di origine, hanno le stesse caselle dell'originale e vengono timbrate e firmate dal funzionario camerale autorizzato; esse hanno, pertanto, lo stesso valore del certificato originale. La data di emissione della copia fa sempre riferimento al momento effettivo di emissione, indipendentemente dalla data di rilascio del certificato originale.

Capitolo 5 Prove documentali

5.1 documentazione sempre necessaria

In generale tutto quello che è inserito nella domanda del certificato deve essere comprovato dalla documentazione allegata. Di norma il funzionario ha il compito di verificare la coerenza di quanto trasmesso all'interno della pratica, eventuali contraddizioni daranno luogo ad approfondimenti da parte dell'ufficio. È fondamentale evidenziare che tutta la documentazione trasmessa è coperta dal segreto industriale, il destinatario in nessun caso potrà esaminarla. Gli unici soggetti che possono avere accesso alla pratica sono, oltre al richiedente, l'autorità giudiziaria e l'Agenzia delle Dogane italiane.

Come è facile constatare le caselle speditore, destinatario, elenco merci, quantità, riverberano le principali informazioni contenute nella fattura di export, fattura che deve essere sempre allegata per dimostrare la veridicità di quanto inserito nel modello. È possibile richiedere un certificato a fronte di più fatture, ma non è mai possibile il contrario: più certificati per una stessa fattura. Il certificato di origine comprova l'esistenza della merce, se ci fossero più originali per una stessa fattura indurremmo a credere a una moltiplicazione fittizia dei beni. In alternativa alla fattura commerciale è possibile allegare:

- il documento di trasporto (DDT)
- una fattura di accompagnamento,
- una fattura ai soli fini doganali
- una lista valorizzata
- una fattura proforma (questo caso verrà specificato più avanti)

Ora è bene segnalare che, se il procuratore non compare in visura, sarà necessario allegare la procura alla pratica, in questo modo è possibile dimostrare che il firmatario può legittimamente sottoscrivere la domanda.

Abbiamo poi due diverse casistiche: l'esportatore è il produttore della merce, l'esportatore è un commerciante.

5.2 Produttori

Nel caso di produttori iscritti la Registro imprese non sarà necessario in genere produrre ulteriore documentazione, in quanto il funzionario potrà verificare dalla visura che l'esportatore sia effettivamente il fabbricante.

Anche in questo caso si raccomanda la massima attenzione nel verificare l'aggiornamento della visura. Ai fini dell'istruttoria quanto scritto nell'oggetto sociale è ininfluente, quello che effettivamente attesta la qualifica di produttore è la sezione della visura denominata "attività economica", ovvero la parte dove vengono pubblicate le attività previste dall'oggetto sociale effettivamente svolte dall'azienda.

Il secondo punto di attenzione sono i codici ATECO, che si trovano appena sotto *l'attività economica*, questi devono coerenti con quanto dichiarato al Registro imprese. I codici ATECO sono trasmessi dall'Agenzia delle Entrate alla Camera di commercio e identificano l'attività economica denunciata all'ufficio provinciale che rilascia l'IVA. Non di rado troviamo l'azienda che si denuncia manifatturiera al registro delle imprese e commerciante all'ingrosso all'Agenzia delle entrate. In caso di incoerenza la pratica verrà fermata perché avremo due informazioni contrastanti, senza ulteriori integrazioni o aggiornamenti, il funzionario non sarà in grado di verificare quale delle due è attendibile.

Non necessariamente l'impresa deve essere attiva presso la sede nel territorio di competenza della Camera di commercio: se la produzione viene svolta in unità locali di altre province, la pratica verrà evasa senza difficoltà.

Può succedere, più raramente, che altri elementi della visura facciano sorgere dubbi, ad esempio un numero esiguo di dipendenti o del capitale versato rispetto alla tipologia della merce esportata, come nel caso di produzione di farmaci svolta da un'impresa con un solo addetto. In questa eventualità potrà essere richiesta la scheda base del prodotto, oppure le etichette con la menzione del fabbricante. Inoltre, in considerazione della complessità di alcune lavorazioni, la Camera di commercio potrà richiedere all'impresa esportatrice di fornire opportuna dichiarazione descrittiva delle lavorazioni stesse che giustifichi la trasformazione della merce. Va da sé che non può essere accettabile che la dichiarata trasformazione o lavorazione sia stata eseguita da un soggetto che non è nelle condizioni

oggettive di poterla effettuare (commissionario, distributore, agente, commerciante, ufficio di rappresentanza, in genere).

Si ricorda che le camere di commercio attraverso il proprio ufficio metrico possono, se ritengono opportuno, procedere a ispezionare lo stabilimento produttivo per verificare quanto è stato dichiarato nell'istanza.

5.3 Rivenditori: disponibilità della merce

Nel caso di esportatori rivenditori, la pratica diviene inevitabilmente più complessa rispetto alle aziende manifatturiere, in quanto il funzionario non ha strumenti per verificare la disponibilità e l'origine della merce, di conseguenza deve chiederli all'impresa.

Il primo elemento è dimostrare che la merce da esportare esiste e che è nelle disponibilità dell'azienda, questo può essere facilmente provato dalla fattura di acquisto del suo fornitore, in alternativa può essere accettato il documento di trasporto.

Da notare che il DDT (documento di trasporto) va prodotto solamente quando non è possibile fornire la fattura di acquisto: non vi è quindi possibilità di scelta tra i due documenti ma una gerarchia. Può accadere, infatti, che il fornitore fatturi "a fine mese" (ha comunque a disposizione un periodo di tempo dalla cessione dei beni per poter fatturare) ma l'esportatore debba richiedere subito il certificato di origine a fronte della sua fattura export già emessa e, nel contempo, la Camera di commercio abbia la necessità di avere prova dell'effettivo acquisto e della cessione della merce dal fornitore all'esportatore (cosa attestata dal DDT).

Come estrema risorsa, ma deve essere motivata per iscritto da parte del legale rappresentante dell'impresa esportatrice, può essere utilizzato un contratto di fornitura.

Si segnala che mai la fattura proforma del fornitore può considerata una prova valida.

5.4 Rivenditori: merce di origine italiana

Il secondo elemento di prova è l'origine: se il fornitore italiano è anche produttore del bene, il funzionario verificherà in visura l'attività del fornitore, se è coerente con quanto dichiarato, non sarà necessaria ulteriore prova. Se invece il fornitore è a sua volta un rivenditore, sarà necessario allegare una dichiarazione di origine o farla menzionare nella fattura di acquisto. In ogni caso è sempre consigliabile richiedere una dichiarazione di origine non preferenziale da parte dell'impresa produttrice, in quanto, in caso di eventuale contestazione da parte delle autorità doganali, il richiedente ha un ulteriore elemento di difesa. La menzione del made in, o dell'origine nella fattura di acquisto, come detto, può sostituire a pieno titolo una dichiarazione a parte.

È bene chiarire che il fornitore non è obbligato per legge a produrre tale dichiarazione; quindi, sarà necessario da parte del commerciante utilizzare leve contrattuali in questo senso. Se per il produttore, l'impegno richiesto a monte è verificare che, a norma di legge, i suoi beni possano essere dichiarati "made in Italy", per il commerciante l'attività più importante sarà chiarire e programmare i rapporti con la sua rete di fornitura, soprattutto nel caso di merce non italiana.

5.5 Merce di origine Unione Europea: gli elementi della dichiarazione di origine

In caso di merce di origine comunitaria (non italiana), e quindi di fornitore-produttore comunitario, vi è l'obbligo di allegare alla richiesta sia la fattura di acquisto che, sempre, la dichiarazione di origine del fornitore comunitario (quindi, sia che si tratti di un fornitore-produttore che di un fornitore-commerciale). Infatti, mentre per il fornitore-produttore italiano, anche se manca la dichiarazione di origine della merce, la Camera di commercio è in grado, tramite una visura, di verificarlo, invece per il fornitore-produttore comunitario ciò non è possibile. Da qui la necessità di acquisire sempre, per quest'ultimo caso, la dichiarazione di origine della merce.

È bene approfondire il contenuto della dichiarazione di origine non preferenziale. A differenza della dichiarazione di origine preferenziale, a oggi non esiste un modello codificato dalla norma, per desumerlo dobbiamo partire dalla definizione che ne dà il protocollo di Kyoto nell'allegato k:

“an appropriate statement as to the origin of the goods made, in connection with their exportation, by the manufacturer, producer, supplier, exporter or other competent person on the commercial invoice or any other document relating to the goods” ovvero “Una dichiarazione appropriata relativa all’origine delle merci, redatta in connessione con la loro esportazione, dal fabbricante, produttore, fornitore, esportatore o altra persona competente, sulla fattura commerciale o su qualsiasi altro documento relativo alle merci”.

Quindi il soggetto che la rilascia deve essere competente e la dichiarazione deve essere appropriata e riferita a quelle specifiche merci. Possiamo declinarla secondo il modello che trovate qui di seguito.

Dichiarazione di Origine fornitori elementi essenziali:

su carta intestata

Io sottoscritto _____

in qualità di

dell'impresa _____

codice fiscale/P.IVA impresa

dichiaro

che l'origine delle merci regolarmente fornite a _____

è indicata nella seguente tabella:

Articolo	Origine
Articolo 1	
Articolo 2	
Articolo 3	

Rimango disponibile a fornire ulteriore documentazione inerente all'origine alle autorità competenti in caso di eventuale controllo

Questa dichiarazione ha validità di due anni a partire da.....

In caso di variazioni sarà nostra cura comunicare i cambiamenti avvenuti alle autorità competenti

Firma del sottoscrittore

Preme rilevare alcune cose essenziali riguardo alla compilazione della dichiarazione.

Innanzitutto deve essere evidente la persona che dichiara, nome e cognome, deve essere

eslicitato il ruolo che ricopre nell'azienda in modo da verificarne la competenza e responsabilità. Non si possono accettare espressioni del tipo “si ritiene”, “si pensa”, il soggetto deve “dichiarare” l'origine. Ovviamente dobbiamo trovare la parola “origine”, elemento fondativo del documento. Valgono qui le regole esposte per il campo 3 del certificato, deve esserci il riferimento al Paese preciso o, se è il caso, all'Unione Europea. Deve essere rifiutata ogni espressione geografica generica, come ad esempio America Europa Mediterraneo ecc. È bene rilevare che, se il fornitore indica solo Unione Europea (è nelle sue facoltà) e non specifica il nome del Paese, nel certificato è possibile inserire come origine solo “Unione Europea” e non ad esempio “Unione Europea Olanda”).

In alternativa al termine origine possiamo accettare anche “fabbricato, prodotto da... o in...”, non è utile invece il verbo “assemblare” in quanto, come abbiamo visto, l'assemblaggio non necessariamente conferisce l'origine. Da rifiutare termini quali: ideato, progettato, realizzato ecc.

Ci deve essere un riferimento, un collegamento preciso alle merci oggetto del certificato e infine la dichiarazione deve essere firmata (non è fondamentale che la firma sia leggibile) e riportare la data.

Quello sopra elencato sono le condizioni minime. L'ottimale, in caso di fornitore italiano, sarebbe redigerla con le formalità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, procedura non sempre praticabile e nel caso di fornitore estero una via sostanzialmente impossibile.

Per questo motivo è fortemente consigliato fare inserire l'impegno del fornitore a produrre alle autorità competenti documentazione inherente all'origine, in caso di eventuali controlli a campione. Questa clausola è pensata proprio allo scopo di ottenere una maggior tutela del richiedente il certificato, in quanto rende esplicite le responsabilità di chi ha firmato la dichiarazione di origine.

Nelle procedure della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in caso di merce estera, tale impegno è ritenuto obbligatorio, in quanto nei controlli effettuati a posteriori dall'ufficio certificazioni estere, la collaborazione nel risalire a fonte certa dell'origine è fondamentale nel caso di fornitore non italiano.

Infine, se si tratta di un fornitore abituale, è ammissibile redigere una dichiarazione valida per un massimo di due anni, che rechi però l'ulteriore impegno del firmatario a comunicare immediatamente all'acquirente eventuali variazioni.

Frequentemente i fornitori producono al cliente una dichiarazione di origine preferenziale, compilata secondo la normativa di riferimento, è accettabile anche questa forma di prova in quanto generalmente gli accordi fra Unione Europea e paesi terzi prevedono regole più stringenti rispetto al “made in”, ma non sempre è vero. Sarà quindi cura dell'esportatore verificare che per quella merceologia le regole dell'origine preferenziale siano tali da soddisfare quelle dell'origine non preferenziale. Si ricorda che, al momento dell'invio della pratica, il firmatario sottoscrive una dichiarazione sostitutiva di notorietà; quindi, si dice “certo” di quanto afferma e quindi presuppone un controllo approfondito da parte del richiedente sulla documentazione allegata.

Si segnala che in caso di catene di fornitura lunga, chi deve produrre la dichiarazione è l'ultimo anello, cioè l'impresa che ha venduto la merce all'esportatore.

Attenzione: nel caso di dichiarazioni di origine o di menzione dell'origine in fattura, la Camera di commercio effettuerà, come detto, un controllo a campione per verificare l'autenticità della dichiarazione e la veridicità di quanto sottoscritto. Nell'eventualità in cui il controllo a campione dia un esito negativo, il certificato emesso verrà annullato e ne verrà data notizia alle autorità consolari estere in Italia. In caso di falso, il richiedente il certificato verrà segnalato alla Procura competente.

Non sempre i rapporti commerciali permettono la collaborazione del fornitore, in questo caso, in alternativa, è possibile allegare la foto dell'etichetta apposta sul prodotto riportante il “made in” e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa esportatrice in cui si dichiara che le foto prodotte riproducono fedelmente le etichette apposte sulla merce elencata nella fattura di esportazione.

Per analogia, in alternativa alle etichette, valgono anche documenti inerenti alla merce quali, a titolo di esempio: nomenclatore, libretto di istruzioni, libretto di manutenzione, di garanzia, attestati ISO, sempre che questi riportino il made in (o fabbricato da... più il Paese di produzione).

Altra soluzione, solo nel caso di fornitore con sede produttiva all'interno dell'Unione Europea, si può allegare la visura del Registro imprese Europeo da cui si evinca l'attività manifatturiera o agricola. Purtroppo, non è una via sempre percorribile in quanto non tutti i paesi dell'Unione sono presenti nel Registro imprese Europeo e non tutti inseriscono le informazioni utili ai nostri fini. La visura estera può essere richiesta dal sito di Infocamere: <https://www.registroimprese.it/dati-imprese-europee>

5.6 Merce di Origine Estera

Nel caso di merce non unionale, la prova principe è la dichiarazione doganale di importazione, non abitualmente questa è disponibile per varie ragioni, il fornitore non è il diretto importatore, oppure non vuole svelare il nominativo del subfornitore, oppure perché è oneroso ricercare il documento in questione. Una soluzione al segreto commerciale, nel caso di diretto importatore, è far inserire solo gli estremi della bolla doganale nella dichiarazione di origine, in questo modo sarà semplice attraverso la collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, risalire alla dichiarazione di importazione e verificare l'origine della merce.

Per le altre motivazioni potete avvalervi delle prove che abbiamo citato in precedenza, tranne in un caso: merce non sdoganata.

Nelle cosiddette operazioni di triangolazione internazionale, la spedizione a volte parte non dal territorio dell'Unione europea, ma da un Paese extra UE, per raggiungere un'altra destinazione terza indicata nella fattura di esportazione. Tale operazione si ha quando il primo cedente estero, fornitore materiale dei beni, vende la merce all'operatore italiano nei confronti del quale emette fattura di vendita, ma su ordine dello stesso consegna i beni direttamente al destinatario finale, cliente dell'italiano. L'operatore italiano effettua quindi due operazioni: una di acquisto ed una di vendita, chiaramente guadagnando sulle due transazioni; cede beni comperati dal primo cedente senza importarli. Quindi tali operazioni di triangolazione internazionale senza importazione in ambito UE, ai fini del rilascio del certificato di origine italiano, richiedono prove documentali forti dal punto di vista formale, in quanto l'operatore italiano attua solamente un giro di fatturazione ma non vede mai la merce: non sarebbe quindi pienamente affidabile alcuna sua dichiarazione resa in merito alla stessa. La Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali convenzione di Kyoto riveduta, all'Allegato K specifico sull'origine, prevede che, quando le merci non sono

esportate direttamente dal Paese di origine, ma provengono da un Paese terzo, i certificati di origine devono poter essere emessi, sulla base di un certificato di origine rilasciato in precedenza nel Paese di origine o spedizione delle merci. Quindi il richiedente dovrà produrre o un certificato di origine del Paese di origine o provenienza, oppure un attestato che abbia uguale valore formale emesso da un soggetto terzo (ad esempio certificazioni ISO) a patto che venga citata l'origine o il produttore. Potrebbe essere utile come alternativa anche la polizza di carico della merce sempre se, e solo se, questa riporti l'origine della merce.

Merci giacenti allo stato estero e in deposito doganale: si tratta di merce non sdoganata, appunto giacente in appositi spazi (magazzini) doganali, in attesa di ulteriori adempimenti da parte degli interessati. La documentazione da produrre è la seguente: il certificato di origine rilasciato dal Paese di origine o provenienza della merce; oppure il Prospetto di riepilogo ai fini contabili, disponibile esclusivamente in formato digitale sul Portale Unico Dogane e Monopoli, che sostituisce la figlia della bolletta di introduzione in deposito (IM 4), rilasciata dalla dogana che ha effettuato l'operazione.

Si segnala che per tutti gli esportatori commercianti, a prescindere dall'origine della merce, la prova documentale con maggior forza formale è il certificato di origine ed è quindi quella che garantisce all'utente maggior tutela in caso di criticità.

L'origine deve essere comprovata con i documenti sopra specificati. Se il funzionario non troverà sufficienti o incoerenti le prove indicate, la pratica non verrà evasa senza le corrette integrazioni.

5.7 Semplificazione amministrativa: non duplicare

Tuttavia, al fine di favorire la semplificazione amministrativa, la Camera di commercio può consentire all'atto dell'istanza la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesta i motivi della mancata presentazione del documento e si obbliga a produrlo – anche in un secondo momento – a richiesta della Camera di commercio, anche in ambito di controlli a campione. Tale pratica è concessa dalla Camera di commercio – anche in via ricorrente – agli esportatori abituali, agli Esportatori Autorizzati o registrati nel sistema REX (Sistema degli esportatori registrati) e agli operatori che dispongono dello status, riconosciuto dall'amministrazione doganale, di AEO (operatore economico autorizzato). La Camera di

commercio si riserva sempre la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese in tali circostanze per gli AEO, Esportatori Autorizzati o iscritti al REX e esportatori abituali. Preme rimarcare che la semplificazione presuppone la presenza delle prove documentali in originale negli archivi aziendali, ovvero le prove devono essere già acquisite dall’azienda prima della richiesta del certificato: come può il sottoscrittore dell’istanza dirsi certo di quanto dichiara se non è già in possesso della opportuna documentazione? Ai nostri fini, semplificare significa in sintesi non duplicare nella pratica per il rilascio del certificato documenti già presenti negli archivi dell’impresa.

Di seguito il facsimile dell’atto notorio, scaricabile dal sito della Camera di commercio di Monza Brianza Lodi <https://www.milomb.camcom.it/documenti-comprovanti-l-origine>.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ Via _____
_____ codice fiscale _____

In qualità di legale rappresentante di.....codice fiscale.....

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritieri, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA

-Di avvalermi della facoltà prevista dalle disposizioni sul rilascio del certificato di origine di cui alla circolare MISE n . 62321 del 18 0 3/2019, pagina 16 lettera d);

In quanto:

(barrare uno dei possibili titoli autorizzativi)

- Esportatore autorizzato**
- Iscritto al sistema REX**
- Esportatore abituale**
- Operatore economico autorizzato (AEO)**

-Che le prove inerenti all'origine dei prodotti esportati con la fattura n... sono archiviate presso i nostri uffici e che mi rendono certo riguardo a quanto dichiarato e sottoscritto per la richiesta del presente certificato di origine;

-Di essere disponibile a fornire detta documentazione in caso di verifiche a campione da parte della Camera di commercio o di altre autorità competenti in materia;

-Di essere consapevole che in caso di mancata presentazione della documentazione o di documentazione incompleta, sarò soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, li _____

Il Dichiarante

5. 8 Tabella riassuntiva

Di seguito presentiamo una breve sintesi delle diverse casistiche

Esportatore	Documenti da allegare	Prove di origine da allegare
Produttore	Fattura o DDT.	Di norma non necessarie
Commerciale merce made in Italy	Fattura o DDT. Fattura del fornitore	Se fornitore è produttore non sono necessarie. Se fornitore commerciale: dichiarazione di origine, o menzione del “made in” nella fattura di acquisto. Alternativa: etichette con made in più dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Certificato di origine
Commerciale merce UE	Fattura di export o DDT. Fattura / DDT del fornitore	dichiarazione di origine, o menzione del “made in” nella fattura di acquisto. Alternativa: etichette con made in più dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Certificato di origine
Commerciale merce extraUE	Fattura o DDT. Fattura / DDT del fornitore	Bolla doganale Dichiarazione di origine Etichette con made in più dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Polizza di carico se riporta il made in Certificato di origine
Commerciale merce extraUE non sdoganata	Fattura o DDT. Fattura / DDT del fornitore	Certificato di origine o certificazioni da parte terza se queste riportano il made in (es: attestato iso) Polizza di carico se riporta in made in
Esportatori AEO, Rex, esportatori autorizzati esportatori abituali	Fattura o DDT.	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmato dal legale rappresentante

Capitolo 6 Procedure particolari

6.1 Rilascio di un solo certificato di origine a fronte di più fatture

Se accettato dal cliente finale, è consentito il rilascio di un solo certificato di origine a fronte di più fatture purché ricorrono due condizioni: tutte le fatture risultino intestate allo stesso destinatario; si faccia riferimento alla stessa spedizione.

6.2 Certificato di origine a copertura parziale di parte della merce indicata nella fattura di vendita

La richiesta di rilascio di un certificato d'origine a copertura parziale di parte della merce è ammissibile a condizione che: la parte di merce per la quale si richiede il rilascio del certificato d'origine sia chiaramente elencata nella casella 6; i pesi parziali siano indicati nella casella 7; nella fattura di esportazione o nel packing list, soprattutto nel caso di fatture con numerose tipologie di prodotti, siano evidenziate le merci per le quali viene chiesta la certificazione di origine, possibilmente evidenziando anche il totale parziale dei pesi che dovrà coincidere con quello riportato nella casella 7; l'impresa presenti una richiesta motivata che giustifichi la procedura in questione e dichiari che per la merce spedita e non indicata sul certificato non sarà richiesto in futuro il rilascio di un ulteriore certificato d'origine.

6.3 Certificato di origine a fronte di fattura proforma

Il certificato di origine può essere rilasciato anche a fronte di fatture proforma. A volte l'emissione di una proforma può servire:

1. per aprire una lettera di credito in alcuni Paesi;
2. come strumento di conoscenza delle condizioni di vendita applicate al cliente estero;
3. per la partecipazione a bandi di gara
4. spedizione di merci in temporanea esportazione per lavorazione (traffico di perfezionamento passivo).

5. per spedire merci in sostituzione di altra già spedita in precedenza ma risultata poi essere difettosa (merce in garanzia);
6. invio di prodotti a titolo gratuito (campioni, gadget)
7. per merci in esportazione temporanea.

Quest'ultima eventualità riguarda di frequente i Paesi non aderenti alla Convenzione ATA. Questo è soprattutto il caso delle fiere e mostre; se il richiedente dovesse vendere tutta o parte della merce esportata in temporanea, dovrebbe emettere regolare fattura definitiva e richiedere, a fronte di quest'ultima, il certificato di origine definitivo necessario ai fini dello sdoganamento della merce venduta nel Paese di importazione.

Nell'ipotesi di spedizione di prodotti in comodato d'uso gratuito è altresì possibile gestire fatture e certificati proforma poiché il contratto di comodato d'uso presuppone che la merce, una volta utilizzata dal comodatario all'estero, ritorni poi in Italia al comodante (trattasi quindi sempre di esportazione temporanea di beni, il cd: prestito).

In tutti i casi in cui viene emessa fattura proforma bisogna indicarne i motivi sia nel corpo della stessa, sia con dichiarazione a parte su carta intestata a firma del legale rappresentante.

Nella casella 5 “Osservazioni” va apposta la dizione “certificato proforma”.

Si segnala che, nel caso di esportazione definitiva (la merce non rientrerà più nell'Unione Europea), è possibile ottenere un certificato definitivo anche a fronte di una fattura proforma, a condizione che si alleghi una dichiarazione che attesti che la merce verrà appunto esportata definitivamente. Se il certificato viene richiesto per la partecipazione a bandi di gara o per la definizione contratti commerciali, a fronte di una fattura proforma, il certificato sarà sempre proforma

6.4 Certificato di origine a posteriori

Il certificato di origine è rilasciato quando i prodotti, ai quali si riferisce, sono in corso di spedizione nel momento in cui viene presentata la domanda. Nel caso di spedizione già avvenuta da oltre un mese, è consentito il rilascio del certificato di origine, a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dello speditore (che includa, se del caso, una lettera di richiesta dall'importatore/acquirente straniero) e dietro presentazione di documenti

giustificativi dell'origine e dell'avvenuta spedizione. Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non aver precedentemente richiesto altro certificato di origine per la spedizione interessata. Tale certificato di origine è emesso con la menzione “rilasciato a posteriori” da inserire nella casella 5 “Osservazioni” del certificato medesimo.

6.5 Certificato di origine proforma ed a posteriori

Può anche accadere che un certificato di origine sia, allo stesso tempo, “proforma” e “a posteriori”. Un esempio per chiarire: merce inizialmente (a gennaio 2015) mandata in Qatar. A marzo 2015 ritorna in Italia per essere riparata. Sempre a marzo 2015, dopo la riparazione, viene emessa una fattura proforma per merce in garanzia/sostituzione, che servirà per l'esportazione della merce riparata. Per motivi diversi, la merce non viene spedita subito a marzo ma viene esportata a luglio. Nella casella 5 andranno inserite entrambe le diciture: “Certificato proforma + Certificato a posteriori”. È necessario acquisire alla richiesta una dichiarazione su carta intestata a firma del legale rappresentante dell'impresa dove vengono espresse entrambe le motivazioni (della fatturazione proforma e del ritardo nella spedizione – a posteriori).

6.6 Rilascio del certificato di origine per attività diversa

Qualora si tratti di una Ditta che risulti iscritta nel Registro imprese per un'attività esercitata diversa da quella che dà luogo alla spedizione (ad esempio: l'attività denunciata è produzione di scarpe, mentre oggetto della spedizione sono articoli di cancelleria; oppure l'attività svolta è commercio di elettrodomestici ma vengono fatturate all'estero biciclette), non sembra che tale fatto possa comportare il diniego del rilascio del certificato di origine, una volta accertata sia la veridicità delle informazioni riportate nel certificato, sia la congruenza della documentazione prodotta a dimostrazione dell'origine delle merci esportate. È ovvio che in questi casi il richiedente-esportatore non potrà mai essere il produttore delle merci esportate e dovrà sempre produrre la fattura di acquisto con dichiarazione di origine della merce da parte del fornitore.

6.7 Certificati in bianco o antidataati

È vietato il rilascio dei certificati di origine e copie di essi in bianco o antidataati, così come da normativa internazionale e Disposizioni ministeriali. In verità, vi è stata a Milano solo una richiesta di certificato in bianco, prontamente respinta. Più spesso, invece, giungono richieste, soprattutto di copie di certificati di origine già emessi, per le quali si richiede che la data possa essere quella precedente che riporta il documento emesso e non la data del giorno di emissione della copia. Tali richieste non possono essere assecondate.

6.8 Menzione del nome del produttore

La menzione di tale nominativo all'interno della casella 6 del certificato di origine è ammessa purché a) non sia in contrasto con la dichiarazione di origine rilasciata dal legale rappresentante; b) a condizione che la Camera di commercio accerti che le informazioni siano corrette: quindi in caso di produttore italiano, l'accertamento è possibile tramite visure camerali; se invece l'impresa produttrice della merce è comunitaria o extracee, il fornitore deve dichiarare chi è il produttore. Segue che, qualora il richiedente voglia inserire nel certificato il nominativo del manufacturer, possono verificarsi le seguenti casistiche: se il produttore è lo stesso richiedente: nessun problema (dalla visura si può controllare la sua attività di produzione); se il produttore è il fornitore del richiedente, occorre distinguere: a) fornitore-produttore italiano: anche qui, come sopra, si ha la possibilità di controllare l'attività di produzione del fornitore. È quindi possibile bypassare la dichiarazione di produzione di quest'ultimo: infatti anche in un certificato in cui non sia indicato il "manufacturer" ma nella casella 3 è indicata l'origine italiana della merce e il richiedente ha comperato quest'ultima da un fornitore-produttore (indicato come tale nelle dichiarazioni sul retro del foglio rosa), il funzionario camerale, al fine di accertare l'origine italiana della merce, dovrà fare una visura per vedere se il fornitore del richiedente ha una attività di produzione; in caso affermativo, riconosce implicitamente quest'ultimo come "manufacturer", altrimenti non rilascerebbe un certificato per merce di origine italiana. b) fornitore-produttore comunitario o terzo: non si ha la possibilità di controllare l'attività di produzione del fornitore. Quindi è sempre necessaria la dichiarazione di produzione di quest'ultimo. Se il fornitore è commerciante e non produttore: è sempre necessaria la

dichiarazione del fornitore-commercianti che indica chi è il produttore o, come molto raramente avviene, la dichiarazione del produttore stesso.

6.9 Rappresentante fiscale

Accade sovente che, secondo la normativa vigente, aziende comunitarie od extracomunitarie nominino in Italia i cd. “rappresentanti fiscali”. Gli obblighi ed i diritti relativi ad operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge IVA; il rappresentante fiscale che può essere sia una persona giuridica che fisica, provvede alla fatturazione, registrazione e liquidazione dell’imposta IVA. Il rappresentante fiscale, per essere tale, dovrà avere il talloncino di nomina dall’Ufficio delle Entrate, con la contestuale attribuzione di un numero di Partita IVA “ad hoc”, diverso cioè dal numero di Partita IVA proprio della Ditta di cui è già titolare di per sé. Può succedere che il rappresentante fiscale voglia richiedere il certificato di origine per l’impresa che fiscalmente rappresenta. Al riguardo, vi è solo una nota dell’Unioncamere nazionale e del Ministero dello Sviluppo economico (aprile 2007) che permette l’attuazione di tale procedura. Tale procedura è attuata dalle Camere di commercio alle seguenti condizioni: 1. Nella casella 1 “speditore” dovrà comparire il nome dell’impresa (oltre che italiana, anche comunitaria od extracomunitaria) seguita dalla dizione “rappresentata fiscalmente da” col nominativo del rappresentante fiscale; 2. Occorre presentare il talloncino di nomina a rappresentante fiscale rilasciato dall’Ufficio delle Entrate, dal quale si evincono il nominativo dell’azienda rappresentata fiscalmente, il nominativo del rappresentante fiscale e il numero di Partita IVA proprio della rappresentanza fiscale; 3. Delega, della durata massima di un anno, che l’azienda rappresentata rilascia al rappresentante fiscale per la richiesta del certificato di origine; 4. È necessario presentare le fatture di acquisto in Italia, la fattura di vendita all’estero recherà, come la casella 1 del certificato di origine, sia l’intestazione dell’impresa rappresentata seguita dalla dizione “rappresentata fiscalmente da” col nome del rappresentante fiscale, sia il numero di Partita IVA proprio della rappresentanza fiscale. Ai fini dell’accertamento dell’origine (che può essere sia comunitaria che extracomunitaria) è necessario che il richiedente produca tutta la documentazione necessaria.

6.10 Rappresentanza fiscale: merci non sdoganate

Non è prassi di questa Camera di commercio rilasciare certificati di origine a rappresentanti fiscali per merce non sdoganate, deposito doganale e similari. È possibile il rilascio del certificato per merce di origine italiana, comunitaria e, se di origine estera, per merce regolarmente sdoganata (pieno assolvimento dei dazi doganali) e giacente nei propri magazzini. Motivazione principale: poiché non vi è un legame tra impresa richiedente e Camera di commercio (trattasi infatti di società estere non aventi sede o unità locali in provincia di Milano, anche se rappresentate fiscalmente in Italia), si vuole stabilire quanto meno un legame tra territorio e merce estera, legame che viene a crearsi con la nazionalizzazione (sdoganamento): ciò al fine di creare una competenza territoriale che dà titolo al rilascio del certificato di origine da parte della nostra Camera di commercio. Il principio è quindi quello che la merce sia stata originata in Italia o, quantomeno, se di origine diversa, ve ne sia il passaggio. Ci troviamo quindi in perfetta sintonia con quanto previsto dalla Circolare Unioncamere nazionale di aprile 2007, dove, tra le altre, come prima condizione di rilascio di certificati di origine richiesti da rappresentanti fiscali per conto di aziende straniere, è richiesto che la merce deve essere in corso di spedizione dall'Italia verso la destinazione finale. Quindi la procedura non è ammessa per merci non presenti in Italia, come ad esempio nelle cosiddette operazioni di triangolazione internazionale dove la spedizione a volte parte non dal territorio dell'Unione europea, ma da un Paese extra UE, per raggiungere un'altra destinazione terza indicata nella fattura di esportazione.

6.11 Procedura di “per conto” a fronte di fatture extracomunitarie

Tale procedura ha molte analogie con la procedura della rappresentanza fiscale. Il “per conto” a fronte di fatture extracomunitarie è ammesso alle seguenti condizioni: 1. nella casella 1 “speditore” dovrà comparire il nome dell’impresa extracomunitaria seguita dalla dizione “per conto” col nominativo del delegato italiano; 2. solo tra aziende multinazionali, spedizionieri; 3. la merce da esportare sia giacente e parta dall’Italia; 4. delega, della durata massima di un anno, che l’azienda estera rilascia al soggetto italiano per la richiesta del certificato di origine;

5. è necessario presentare le fatture di acquisto in Italia. La fattura di vendita all'estero sarà emessa dal soggetto extracomunitario. Ai fini dell'accertamento dell'origine (che può essere sia comunitaria che extracomunitaria) è necessario che il richiedente produca tutta la documentazione necessaria.

6.12 Per conto extracomunitario: merci non sdoganate

Come nella procedura di rappresentanza fiscale non è prassi di questa Camera di commercio rilasciare certificati di origine per merci non sdoganate. Deposito doganale e similari, per i motivi suesposti. È possibile il rilascio del certificato per merce di origine italiana, comunitaria e, se di origine estera, per merce regolarmente sdoganata (pieno assolvimento nei dazi doganali) e giacente nei propri magazzini. Il principio è sempre quello che la merce sia stata originata in Italia o, quantomeno, se di origine diversa, ve ne sia il passaggio.

Capitolo 7 Casi particolari di acquisizione di origine

7.1 Pezzi di ricambio

Pezzi di ricambio di materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata. Trattamento di accessori, pezzi di ricambio o utensili.

Sono cambiate le regole sull'attribuzione dell'origine ai pezzi di ricambio essenziali. Il Regolamento delegato UE 2021/1934 ha modificato il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda alcune disposizioni relative all'origine delle merci. In particolare, si tratta di interventi sugli articoli 33, 34 e 35; i primi due relativi rispettivamente a: "Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate" e "Operazioni minime" (ovvero quelle che non determinano trasformazione sostanziale), l'ultimo, l'art. 35, è quello relativo all'attribuzione dell'origine agli accessori, pezzi di ricambio e utensili.

In particolare, in merito all'art. 35 è stata modificata la lettera a) del paragrafo 3: costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica, ed è stato eliminato il riferimento al macchinario precedentemente esportato. Ne consegue che le regole sull'attribuzione dell'origine ai pezzi di ricambio essenziali destinati ad attrezzature, macchinari, eccetera, precedentemente esportate e previste al comma 2 dell'art. 35, non sono più applicabili. Quindi nel certificato di origine, in caso di esportazione di pezzi di ricambio successivi, non si potrà più far riferimento a questo articolo.

Va tuttavia evidenziato che Eurochambres ha emanato, a gennaio 2022, una versione aggiornata delle *"Linee guida sulle regole di origine non preferenziale per l'esportazione delle merci dall'Unione Europea"*. A tal riguardo, conseguentemente alla modifica dell'art. 35, le linee guida prendono in esame la casistica dei pezzi di ricambio, qui inclusi quelli spediti successivamente al bene primario, fornendo qualche spunto sulla possibilità di attribuire la medesima origine e sulla gestione della documentazione di supporto.

In particolare si riporta di seguito una traduzione dello specifico passaggio contenuto a pag. 3 e 4 del documento:

“Ricambi, accessori e utensili. Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che devono essere utilizzati insieme a una macchina, apparecchio o veicolo si considerano della stessa origine di tale merce, a condizione che siano esportati e normalmente venduti con essa e corrispondano, in natura e numero, al normale equipaggiamento della stessa. I ricambi essenziali da utilizzare con qualsiasi attrezzatura, macchina, apparecchio o veicolo precedentemente esportato si considerano della stessa origine di tali merci se l’impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine. Quando si fa uso di questa regola sui pezzi di ricambio, dovrebbe essere chiaramente indicato nel certificato di origine e nella fattura commerciale, che si tratta di pezzi di ricambio essenziali per il bene “XYZ” precedentemente consegnato. Altrimenti si può incorrere nel fermo da parte delle autorità doganali nei casi in cui la marcatura/etichettatura sui ricambi differisce dall’origine non preferenziale certificata nel certificato di origine che li accompagna. Al fine di garantire l’applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, la Camera di commercio può richiedere prove supplementari, in particolare: copia della fattura relativa all’apparecchiatura, macchina, apparecchio o veicolo precedentemente esportato; copia del contratto o qualsiasi altro documento che dimostri che la consegna verrà effettuata come parte del normale servizio di manutenzione.”

Di conseguenza, nel caso di pezzi di ricambio essenziali spediti successivamente all'esportazione del bene primario, si può far riferimento alle regole suggerite dalle linee guida Eurochambres aggiornate, dove viene mantenuta la possibilità di far acquisire anche a pezzi di ricambio essenziali successivamente esportati la stessa origine del macchinario, apparecchio o veicolo.

Il campo di applicazione per le agevolazioni nell'acquisizione dell'origine resta fondamentalmente con riferimento alle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata. L'acquisizione della stessa origine del macchinario può avvenire: per pezzi di ricambio e accessori se l'esportazione è effettuata in contemporanea al macchinario, apparecchio o veicolo a cui si riferiscono; solo per pezzi di ricambio (possibilità esclusa per accessori e utensili) se l'esportazione avviene in un momento successivo rispetto alla vendita del macchinario, apparecchio o veicolo.

Circa la definizione di pezzi di ricambio e accessori si fa riferimento alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-152/10 del 16/6/2012) in cui viene chiarito: ricambi: pezzi indispensabili al funzionamento, destinati a sostituire quelli vecchi o danneggiati; accessori: organi o attrezzi che consentono alla macchina o apparecchio di compiere lavori o possibilità supplementari.

In sostanza, riassumendo il tutto:

A - Accessori, pezzi di ricambio o utensili esportati con il prodotto. Macchinari, attrezzi, veicoli o altri prodotti sono spesso venduti con accessori, pezzi di ricambio, utensili o materiale illustrativo, ad esempio manuali (i materiali illustrativi sono generalmente considerati "accessori") necessari per il loro funzionamento o manutenzione. Ai fini dell'origine non preferenziale, gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, che fanno parte dell'equipaggiamento normale delle merci elencate nelle sezioni XVI (Macchinari e apparecchiature meccanici; apparecchiature elettriche; loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi), XVII (Veicoli, aeromobili, navi e relative attrezzi di trasporto) e XVIII (Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia, per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medicochirurgici; orologeria; strumenti musicali; loro parti ed accessori) della nomenclatura combinata e che sono compresi nel prezzo delle merci e non sono fatturati separatamente, sono considerati come parti di un bene.

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili per uso con un macchinario, un apparecchio, un'apparecchiatura o un veicolo devono essere considerati aventi la stessa origine della macchina, dell'apparecchio, dell'apparecchiatura o del veicolo, a condizione che siano esportati insieme e normalmente venduti con essi e corrispondano, per natura e numero, al loro equipaggiamento normale. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine della macchina, dell'apparecchio, dell'apparecchiatura o del veicolo con cui vengono venduti.

Pezzi di ricambio essenziali (esclusi accessori e utensili) esportati per l'uso con un prodotto già esportato.

I pezzi di ricambio essenziali destinati ad essere utilizzati con una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente esportati sono

considerati aventi la stessa origine di tali merci se l'incorporazione dei pezzi di ricambio essenziali in fase di produzione non ne ha modificato l'origine. Per pezzi di ricambio essenziali si intendono i pezzi che sono: a) componenti senza i quali non può essere garantito il buon funzionamento di attrezzature, macchinari, apparecchiature o di veicoli precedentemente esportati; b) caratteristiche di tali prodotti; c) destinati alla loro normale manutenzione e alla sostituzione di parti dello stesso tipo danneggiate o divenute inservibili.

Si esemplificano i due casi previsti per l'applicazione delle nuove regole con le relative modalità di compilazione sia del certificato di origine che della fattura, come specificato dalle Linee guida Eurochambres, aggiornate al gennaio 2022.

CASO 1: Pezzi di ricambio/accessori esportati contemporaneamente a macchinario/apparecchio/veicolo (sez. XVI, XVII, XVIII)

Casella n. 6: macchinario in esportazione (esplicita descrizione); dicitura “Pezzi di ricambio essenziali/accessori per...” (indicare la stessa descrizione del macchinario in esportazione), seguita dalla descrizione degli articoli in spedizione (eventualmente raggruppati per macro voci).

Dichiarazione per origine: macchinario: Paese di origine o indicazione del produttore/del documento, secondo le usuali regole; pezzi di ricambio essenziali/accessori con stessa origine del macchinario esportato rientranti nel normale equipaggiamento per natura/numero e nelle sezioni XVI/XVII/XVIII, in applicazione delle Linee Guida Eurochambres, gennaio 2022. Per eventuali prodotti rientranti in altre sezioni non utilizzare la procedura sopra indicata.

Fattura: dovrà essere chiaramente riportato in fattura “Pezzi di ricambio essenziali/accessori per...” (indicare la descrizione del macchinario). Deve essere indicata anche la nomenclatura del macchinario (rientrante nelle sezioni XVI-XVII-XVIII).

CASO 2: Pezzi di ricambio esportati successivamente al macchinario/veicolo (sez. XVI, XVII, XVIII) – possibilità non ammessa per accessori

Casella n. 6: dicitura “Pezzi di ricambio essenziali per...” (indicare la stessa descrizione del macchinario precedentemente esportato), seguito dalla descrizione degli articoli in spedizione (eventualmente raggruppati per macro voci).

Casella n. 5: inserire i dati relativi al certificato d'origine con il quale è stato precedentemente esportato il macchinario cui sono destinati i pezzi di ricambio (numero di formulario e data di rilascio).

Dichiarazione: per origine pezzi di ricambio essenziali con stessa origine del macchinario precedentemente esportato con CO n... del e rientranti nel normale equipaggiamento per natura/numero e nelle sezioni XVI/XVII/XVIII, in applicazione delle Linee Guida Eurochambres, gennaio 2022.

Allegati: copia/scansione del certificato di origine con il quale è stato precedentemente esportato il macchinario.

Fattura: dovrà essere chiaramente riportato in fattura “Pezzi di ricambio essenziali per...” (indicare la descrizione del macchinario) precedentemente esportato con indicazione della nomenclatura combinata utilizzata nella precedente esportazione.

Attenzione: è importante sottolineare che alcune Camere di commercio, considerando le Linee Guida di Eurochambres gennaio 2022 non vincolanti ma solo “suggerimenti” operativi, continuano a seguire fedelmente il dettame del Regolamento delegato UE 2021/1934. Pertanto nel caso 2 sopra esposto (pezzi di ricambio esportati successivamente al macchinario/veicolo sez. XVI, XVII, XVIII), i pezzi di ricambio mantengono l'origine propria e non prendono quella del macchinario precedentemente esportato.

7.2 Articoli smontati

Articoli smontati coperti da diverse partite: un articolo smontato che viene esportato in più di una spedizione, perché non è possibile, per motivi di trasporto o di produzione, esportarlo in un'unica spedizione può, se l'esportatore ne fa richiesta, essere trattato come un unico articolo ai fini della determinazione dell'origine. È necessario però che nella fattura di export sia chiaro che gli articoli elencati siano elementi un bene più complesso.

Ad esempio, “parti di impianto per depurazione acque” seguito dall'elenco degli item. Nel campo 6 del certificato dovrà trovare la stessa impostazione della fattura (senza i prezzi).

In fondo al campo sei la dizione primo invio. Al secondo invio dovremo trovare “secondo invio, primo invio certificato n. xxxxx. Al terzo invio: “terzo invio, primo invio certificato n. xxxxx, secondo invio certificato yyyyyy. E così via.

7.3 Astucci scatole scrigni

Riguardo ai contenitori delle merci (scatole, astucci, pallets, ecc) occorre dire che: 1) un conto è se vengono fatturati a parte, cioè, citati in fattura con voce singola ed inoltre sono vuoti e non contenenti le merci stesse; 2) altro conto è se i contenitori hanno al loro interno i beni e fanno da involucro. Nel primo caso i contenitori sono da considerarsi merci autonome, separate e distinte dagli altri beni; pertanto, occorre presentare la documentazione giustificativa dell’origine degli stessi, in quanto il Paese di origine dei contenitori potrebbe essere diverso da quello delle altre merci (esempio: merce italiana ma solo i contenitori fabbricati in Cina: nella casella 3 del certificato andranno inseriti, come Paesi di origine, sia Italia che Cina). Nel secondo caso (i contenitori hanno al loro interno i beni e fanno da involucro) vale la Regola 5 per l’interpretazione del Sistema Armonizzato (regola generale 5 per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio): “Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi.” Quindi, un anello italiano che viene messo all’interno di una custodia di origine cinese: entrambi (anche la custodia cinese) sono “made in Italy”. Non occorre pertanto presentare la documentazione giustificativa dell’origine dei contenitori. Nella casella 3 del certificato comparirà l’Italia come unico Paese di origine. Quanto sopra è la casistica di routine; tuttavia, occorre porre attenzione all’ultima parte della Regola 5 e cioè: “quando essi (i contenitori) sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi (gli oggetti)”. Ciò significa che, se come normalmente avviene, un anello italiano viene messo all’interno di una custodia di plastica di origine cinese, e quindi entrambi (anche la custodia di plastica cinese) sono “made in Italy”, invece nel momento in cui l’anello italiano viene inserito all’interno di una custodia cinese, particolare e di rilevante valore (anche più di quello dell’anello), la Regola 5 cessa di

funzionare, poiché il contenitore non è del tipo normalmente messo in vendita con l'oggetto da contenere. In tal caso il contenitore è da considerarsi merce autonoma, separata e distinta dal bene in esso contenuto; pertanto, occorre presentare la documentazione giustificativa dell'origine del contenitore, in quanto (come nel nostro esempio) il Paese di origine di quest'ultimo potrebbe essere diverso da quello dell'oggetto.

Analogamente, per i libretti istruzioni e cataloghi, occorre distinguere se gli stessi sono: 1) all'interno della confezione relativa al prodotto; 2) o meno. Nel primo caso, nessun problema e nessuna considerazione sugli stessi. Nel secondo caso sono da considerarsi merci autonome, separate e distinte dagli altri beni; pertanto, se non stampati in proprio (in questo caso occorre apposita dichiarazione della ditta su carta intestata di "stampa in proprio centro stampa") occorre presentare la documentazione giustificativa dell'origine degli stessi, in quanto il Paese di origine dei libretti e cataloghi potrebbe essere diverso da quello delle altre merci (fattura di stampa della tipografia o bolla doganale se di origine estera).

7.4 Kit o set

Kit: condizioni per definire un insieme di articoli kit: deve essere composto da almeno due oggetti distinti; sono composti da prodotti o articoli presentati insieme per la soddisfazione di uno specifico bisogno o per lo svolgimento di una determinata attività (no tacchi, dadi e datteri); sono condizionati in modo idoneo alla vendita diretta agli utenti senza ricondizionamento (ovvero già pronti da mettere sullo scaffale per la vendita, quindi gli elementi devono essere inseriti in un astuccio, confezione, ecc.). Cosa posso trovare nel campo 6: caso uno: kit per pronto soccorso da viaggio. Qui si certifica solo il kit. Caso due: kit per pronto soccorso da viaggio composto da disinfettante, forbici, garza, cerotti. Anche qui si certifica solo il kit. Caso tre: disinfettante, forbici, garza, cerotti. Qui si certificano tutte le parti (quindi prove di origine per tutte le parti). In questo caso non si parla di kit. Cosa deve produrre l'utente: intanto la fattura deve essere coerente con il campo 6. Poi dovrà essere allegato un atto notorio in cui si dice che nel kit composto da, il pezzo di maggior valore è... tenuto conto di... e che applicando la regola... l'origine del set è... Le prove dell'origine saranno quelle del pezzo di maggior valore; il resto non ha importanza.

7.5 Merce vecchia o usata

Merce vecchia/usata, quando non si dispone più della fattura di acquisto. Il certificato di origine per merce usata/vecchia: se l'impresa esportatrice non dispone più della fattura di acquisto (es. merce acquistata da oltre 10 anni, termine di conservazione delle fatture), e/o di dichiarazione del fornitore relativa all'origine della merce, può presentare, secondo quanto stabilito nella GUCE n° 141 dell'8.5.1997: manuali d'uso, etichettature, fotografie della macchina con ingrandimenti della targa o delle stampigliature apposte su di essa, materiale in cui si evince il nome del produttore, il luogo di fabbricazione, il numero di serie, altro utile ad identificare inequivocabilmente il bene esportato e a comprovarne l'origine.

Nel caso di merce di antiquariato, può essere accettata una perizia tecnica da parte di un perito ed esperto

In mancanza di adeguate prove dell'origine, il certificato di origine non può essere rilasciato.

7.6 Cascami, rottami

Regole particolari per indumenti usati, rottami, residui, articoli usati, fuori uso raccolti sul territorio italiano o comunitario. In caso di richiesta di un certificato di origine per l'esportazione di indumenti usati derivanti da raccolta effettuata sul territorio italiano o comunitario si applica l'origine italiana o comunitaria se si verificano le seguenti circostanze: 1) quando questi sono raccolti per il mero recupero delle materie prime; 2) quando questi siano esportati con il codice doganale 6309.

Caso 1: esportazione di indumenti usati finalizzati al recupero di materie prime. Il Regolamento (CEE) N. 2913/92 che istituisce il Codice doganale comunitario, all'articolo 23 comma 2 lettera i), stabilisce che sono merci interamente ottenute in un Paese – tra le altre – “i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime”. Pertanto, se gli indumenti usati sono stati raccolti interamente sul territorio italiano o comunitario al fine di effettuare il recupero delle materie prime (escludendo quindi il riutilizzo o la rivendita

degli indumenti), si può dichiarare che gli stessi sono interamente di origine italiana o comunitaria, anche se riportano un “made in” di un Paese terzo. Se sono soddisfatte le condizioni sopra descritte, alla domanda di rilascio di certificato di origine va allegata la dichiarazione che “gli indumenti usati sono stati raccolti interamente sul territorio italiano o comunitario al fine di effettuare il recupero delle materie prime, escludendo quindi il riutilizzo o la rivendita degli indumenti”. In questo caso, il campo 6 del certificato di origine deve riportare la seguente descrizione delle merci: “indumenti usati finalizzati al recupero di materie prime” e tale indicazione deve trovare riscontro nella fattura di esportazione. Importante: poiché il Regolamento (CEE) N. 2913/92 che istituisce il Codice doganale comunitario, all'art. 23 comma 2 lettera i), stabilisce che sono merci interamente ottenute in un Paese – tra le altre – “i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime”, la regola (acquisizione dell’origine italiana) è applicabile anche a merce diversa dagli indumenti, come ad esempio legno, carta, elettrodomestici, ecc.

Caso 2: esportazione indumenti usati classificati con codice SA 6309. L'Allegato 10 al Regolamento (CEE) n. 2454/93, in relazione alla voce doganale 6309 “Oggetti da rigattiere” (che in lingua inglese è descritta come *“Worn clothing and other worn articles”*, che ad una fedele traduzione risponde a: “Indumenti usati ed altri oggetti usurati”) prevede che la regola per l’acquisizione d’origine sia la semplice “raccolta e imballaggio per la spedizione”. Le note del Codice doganale comunitario per la voce SA 6309 stabiliscono che “per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti: presentare tracce apprezzabili di uso, e essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.” Pertanto, se gli indumenti usati sono stati raccolti e imballati interamente sul territorio italiano o comunitario e sono classificabili alla voce doganale 6309, si può dichiarare che gli stessi sono interamente di origine italiana o comunitaria. Se sono soddisfatte le condizioni sopra descritte, alla domanda di rilascio di certificato di origine va allegata la dichiarazione che “gli indumenti usati sono stati raccolti e imballati interamente sul territorio italiano o comunitario e sono classificabili alla voce doganale 6309.” In questo caso, il campo 6 del certificato di origine deve riportare la seguente descrizione delle merci: “indumenti usati classificati con voce doganale 63090000” e tale indicazione deve trovare riscontro nella fattura di esportazione. Anche tale regola si applica non solo agli indumenti usati ma anche ad “altri oggetti usurati”. In tutti gli altri casi valgono le singole regole per l’attribuzione d’origine previste per le diverse voci doganali relative ai prodotti tessili o quelle derivanti dall’etichettatura dei singoli prodotti confezionati.

7.7 Certificato di origine richiesto con regole Paese di importazione e lementi neutri

Certificato di origine, richiesto con le regole per il made in applicate dal Paese di destinazione. In linea teorica è possibile richiedere un certificato non applicando il codice doganale europeo ma la normativa applicate dal Paese di importazione. In questa eventualità, per la nostra esperienza più che rara, il richiedente dovrà indicare nella casella 5 origine non preferenziale definita secondo la normativa di ... (nome del Paese e estremi della norma estera). Si dovrà poi allegare il testo tradotto della legge e le conseguenti prove di origine.

Elementi neutri: al fine della determinazione dell'origine, non si tiene conto della provenienza dell'energia, imballaggio generico, impianti, macchinari e strumenti utilizzati nella produzione o la trasformazione della merce.

Capitolo 8 Rappresentanza legale: un approfondimento

Premessa

Se si vuole, oggi, conoscere la disciplina del rilascio del Certificato di origine non preferenziale, occorre guardare principalmente alle “Disposizioni per il rilascio dei Certificati di origine e dei visti per l'estero”, testo adottato dal Mise, d'Intesa con Unioncamere, allegato alla Circolare n. 62321 del 18.03.2019.

La Circolare nasce con un'unica vocazione che è quella di codificare, a livello nazionale, prassi amministrative già in uso da tempo presso le Camere di commercio che nel territorio nazionale registrano il più alto numero di certificati di origine richiesti dalle imprese.

Naturalmente queste prassi amministrative si ispirano a previsioni e pratiche raccomandate racchiuse in vari testi normativi, per lo più di matrice sovranazionale: pensiamo alle Linee Guida “Certificato di origine internazionale” adottate da ICC World Chambers Federation e nell’ambito dell’Unione Europea, alle norme del Codice Doganale Unionale del 2016 aventi efficacia vincolante immediata e generale.

Le linee guida sul Certificato di origine internazionale riconoscono alle Camere di commercio nazionali la sede naturale della funzione certificatrice.

Non va trascurato che in Italia le Camere di commercio hanno natura di enti pubblici, ne deriva dunque che i certificati di origine rappresentano a tutti gli effetti atti di natura pubblica, i quali per la loro adozione presuppongono lo svolgimento di un iter amministrativo che sfocia/risulta nell’adozione di un documento amministrativo ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, DPR 28/12/2000, n. 445.

Nelle singole Camere di commercio devono inoltre essere individuate delle unità organizzative con funzionari dotati della qualifica di firmatari autorizzati - previa adeguata formazione - dei quali vanno registrati nominativi e firme (cd. specimen) in appositi elenchi da conservare e tenere a disposizione per la consultazione da parte di autorità terze (sia nazionali che estere) per le loro verifiche.

- I. A) La “*Verifica della rispondenza del firmatario con il rappresentante legale dell’impresa...*”...

Prima di entrare nel vivo dell’analisi del requisito della rappresentanza legale, occorre fare una premessa su chi può richiedere il certificato d’origine.

Il certificato d’origine può essere richiesto da:

- le imprese iscritte al RI;
- i titolari di partita iva non tenuti all’iscrizione al Registro imprese (es. liberi professionisti/lavoratori autonomi);
- soggetti esteri non esercenti attività commerciale devono effettuare un’esportazione doganale e tal fine necessitano del certificato d’origine.

Il primo e il secondo caso coincidono per quanto riguarda l’applicabilità delle norme della Circolare.

L’ultimo caso è particolare: si tratta dell’ipotesi in cui il privato cittadino di una nazione estera acquista merce che si trova presso un rivenditore italiano e ha la necessità di spedire la merce nel Paese estero di provenienza (dove ha il domicilio professionale o la residenza). In tal caso sarà il soggetto estero a presentare l’istanza (compare nella casella 1 e firma la domanda del certificato di origine) ma compare anche nella casella 2) come destinatario finale delle merci. Alla domanda allega una lista valorizzata ai fini doganali, la fattura di acquisto della merce e la prova di origine che deve necessariamente essere rilasciata dal venditore italiano. La particolarità del caso risiede nei seguenti elementi: la coincidenza tra i comparenti nelle caselle 1 e 2 del certificato d’origine, e l’imputabilità degli effetti delle dichiarazioni rese sull’origine sul venditore/fornitore italiano, unico soggetto dotato di una struttura adeguata che può prestare un’effettiva garanzia circa la veridicità delle informazioni sull’origine per l’organismo abilitato alla certificazione.

Passando al nostro tema, quindi, teniamo a mente che quando un’impresa richiede il certificato di origine sta rivolgendo ad un ente pubblico un’istanza amministrativa a tutti gli effetti.

L’Allegato alla Circolare Mise n. 62321/2019 così recita “*I soggetti abilitati alla firma del certificato di origine sono responsabili limitatamente alla verifica della rispondenza del firmatario con il rappresentante legale od un suo procuratore delegato*”.

Ancora “*per richiedente si intende: lo speditore designato nel certificato di origine; lo spedizioniere doganale delegato dallo speditore designato nel certificato di origine; lo spedizioniere o rappresentante fiscale con sede legale o unità locale nella Provincia, delegato da una ditta estera. Il richiedente è, dunque, il soggetto che sottoscrive la domanda del certificato (sia esso il legale rappresentante o procuratore dell’impresa o lo spedizioniere o rappresentante fiscale formalmente delegato). Il richiedente firmatario dell’istanza compare nella casella 1) del certificato di origine, come speditore o come soggetto agente per conto dello speditore*”.

Dal combinato disposto delle proposizioni emerge che il richiedente debba essere caratterizzato per essere portatore diretto di un interesse che sarà soddisfatto dall’ottenimento del certificato d’origine, soddisfacimento legato al completamento della vendita all’estero dei beni in esso indicati. Coincide il più delle volte con chi emette a suo favore la fattura di vendita ed è personalmente responsabile dell’esportazione.

Ma le esigenze di celerità e convenienza emergenti in un sistema economico-produttivo altamente globalizzato, è gioco-forza ammettere soluzioni che consentano il rilascio del CO per interposta persona, dove quest’ultima è incaricata dell’espletamento delle incombenze doganali e dunque di richiedere il certificato d’origine per i beni contemplati nella fattura di vendita all’estero.

Non è un vero richiedente, invece, l’intermediario/delegato incaricato di istruire l’istanza e presentarla alla Camera di commercio. Questa figura agisce come mero *nuncius* che si limita a trasmettere/riferire la volontà espressa dal delegato, che resta il solo soggetto vincolato alla richiesta prodotta ed alle dichiarazioni ivi contenute.

Quali vincoli derivano al richiedente sulle dichiarazioni rese a supporto della richiesta del certificato d’origine?

È bene precisare che, a qualsiasi titolo se ne faccia domanda (personalmente o in veste di incaricato), il richiedente del certificato d’origine assume la responsabilità - di fronte al pubblico ufficiale - delle dichiarazioni di origine rese. Ricordiamo che tutte le caselle del certificato d’origine, eccetto la 4 e la 5, una volta compilate, racchiudono delle informazioni (sull’esportatore, sul destinatario estero, sulle origini, sulla tipologia e la quantità della merce esportata) che vengono considerate alla stregua di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 nella forma di autocertificazioni (o dichiarazioni sostitutive di atto di

notorietà). Il dichiarante è quindi passibile di sanzione in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 del decreto e automaticamente assume l'impegno ad esibire anche a posteriori ogni documento giustificativo supplementare dovesse essere richiesto dalle autorità procedenti in sede di controllo.

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

In ottica doganale/commerciale negoziale, la persona legittimata a richiedere il certificato d'origine deve essere il titolare della merce, deve quindi averne la proprietà o disporne in virtù di un analogo diritto di godimento. Questa condizione si assume soddisfatta nel momento in cui il richiedente produce la fattura di acquisto delle merci, atto che sancisce l'avvenuta acquisizione dei beni nella sfera patrimoniale del cedente.

In prospettiva amministrativa, se il richiedente è un ente o una persona giuridica, chi appone la firma e rilascia le dichiarazioni di responsabilità e di impegno deve essere il legale rappresentante dell'impresa o persona da questa autorizzata a farne le veci. Dunque, il funzionario abilitato al rilascio del certificato d'origine è tenuto ad effettuare una verifica documentale che consiste concretamente nell'accesso la banca dati del Registro delle Imprese, ed in particolare ad atti che per nostra fortuna le imprese sono tenute a depositare per finalità legali e di pubblicità. La maggior parte delle informazioni sulle cariche sono rinvenibili già consultando la visura anagrafica delle imprese richiedenti. Ma quando i dati visibili sulla visura non bastano, può essere necessario prendere visione dell'atto costitutivo o dello statuto o persino degli atti di nomina degli amministratori/legali rappresentanti, che dir si voglia.

La figura del legale rappresentante è di immediata identificazione qualora corrisponda con il soggetto apicale dell'ente considerando la forma giuridica prescelta: residente di società di persone (società in nome collettivo) o di capitali, amministratore unico, titolare firmatario di un'impresa individuale, socio accomandatario (SAS o SAPA). Il potere di agire e di rappresentare l'ente deve riconoscersi anche ad un consigliere o procuratore designato. Tuttavia, in questo caso il titolo appare un mero indizio di titolarità di poteri che possono concernere materie e rapporti ben determinati e più o meno ampi. Bisognerà avere riguardo di volta in volta all'atto di nomina dell'amministratore del consigliere o del procuratore, accedendo alla delibera assembleare dell'impresa per interpretare correttamente la volontà dell'organo decisionale dell'impresa.

Nota tecnica: la dicitura “rappresentante dell’impresa” che sovente compare tra parentesi accanto alla carica del soggetto, non è ai nostri fini qualificante e non va tenuta in considerazione: si tratta infatti di un “etichetta” o “tag” che chi deposita una pratica al Registro imprese (di inizio attività o di nomina degli amministratori) ha la facoltà di apporre a favore di un qualsiasi soggetto dotato di una qualifica all’interno della compagine societaria. Non è quindi da ritenersi un attributo della persona fisica conferita/riconosciuta dall’autorità amministrativa.

I soggetti appena indicati agiscono quali organi dell’impresa deputati a manifestare la volontà dell’ente verso l’esterno e le cui azioni producono effetti vincolanti immediati per l’ente (assunzione diretta nella sfera patrimoniale di diritti e di obblighi giuridici). Sono dunque legati all’ente da una relazione di immedesimazione organica, in loro assenza l’ente stesso non potrebbe esistere.

A) *“...od un suo procuratore delegato”.*

Possono avversi dei casi in cui un’impresa decida di avvalersi dell’ausilio di intermediari nella richiesta del certificato d’origine, o per ragioni tecniche (rivolgendosi ad uno spedizioniere doganale esperto o ad un’agenzia specializzata nell’import-export) o per ragioni commerciali/logistiche (triangolazione commerciale).

In questi casi il funzionario che istruisce l’istanza si troverà davanti non il portatore diretto dell’interesse, ma il suo intermediario che la Circolare genericamente indica come “procuratore delegato”. Per procuratore delegato deve intendersi un soggetto estraneo alla compagine societaria, è una persona fisica o giuridica indipendente che riceve mandato dall’impresa per la gestione di un suo affare, dal punto di vista civilistico si muove tra la cornice normativa della gestione di un affare altrui (art. 2028 c.c.) e del mandato.

Attenzione: perché sia garantito un ragionevole livello di certezza circa la correttezza e veridicità delle informazioni sulle origini delle merci rilasciate dal dichiarante, non è ammissibile nominare qualunque soggetto come procuratore delegato. È sempre necessario che sia individuabile una correlazione tra il richiedente che rende le dichiarazioni di origine e le merci oggetto della certificazione, che potremmo definire “criterio di prossimità” tra dichiarante e merci.

Anche rispetto a tali fattispecie occorre sempre, in via preliminare, svolgere una ricognizione dei poteri di rappresentanza all'interno dell'impresa, in funzione stavolta, della validità dell'atto di nomina del procuratore delegato. Infatti, di fronte al fenomeno della rappresentanza (o sostituzione) legale - che si verifica quando un soggetto (rappresentante) si sostituisce ad un altro (rappresentato) nel compimento di un'attività giuridica in modo da farne ricadere in capo a quest'ultimo gli effetti - occorre che il mandato di rappresentanza sia conferito da un legale rappresentante effettivamente in carica al momento della nomina.

L'oggetto della verifica che il funzionario camerale è chiamato a svolgere si amplia così di un ulteriore elemento di indagine, l'atto di delega, del quale vanno esaminati in particolar modo tre elementi: l'atto (inteso come contenitore), il contenuto dell'incarico (ossia i poteri conferiti al delegante), la durata di validità.

Fermo restando che la delega deve essere rilasciata per iscritto, nella prassi si riconoscono i seguenti tipi di atti di nomina: la delega semplice redatta su carta intestata dell'impresa e sottoscritta dal legale rappresentante, la procura ex art. 1387 c.c., l'atto di nomina formalizzato all'interno di una delibera dell'organo decisionale dell'ente da depositare all'ufficio del RI.

Relativamente al contenuto dell'atto di delega la rappresentanza può essere generica o particolare se il potere di agire si esaurisce nel compimento di una o più operazioni espressamente determinate, tramite l'indicazione degli estremi delle fatture associate ai certificati da emettere e ai destinatari esteri.

Per quanto concerne la durata, le soluzioni cambiano a seconda del tipo di documento in cui è consacrato l'atto di nomina. Rispetto alla delega o all'autorizzazione semplice, le linee guida di ICC/WCF stabiliscono – sancendo una pratica raccomandata - che i richiedenti-deleganti debbano rilasciare atti di nomina della durata non superiore a due anni. Similmente, la Circolare del Mise dispone che la delega sia depositata a ogni inizio d'anno se riguarda il compimento di operazioni abituali per conto dello stesso soggetto.

Se l'atto consiste in una procura trovano applicazione le disposizioni civilistiche, per cui la validità dell'atto di nomina cessa allo scadere del termine (sempre che questo sia previsto), al compimento dell'affare per cui è stato conferito, per revoca (da parte dell'interessato) o rinuncia (per volontà del procuratore) successive. Revoca e rinuncia, che sono atti il cui

compimento è rimesso alla libera volontà dei privati, saranno contenuti in documenti distinti della cui esistenza è dubbio in che modo l'ente certificatore possa avere conoscenza.

Infine, se la nomina risulta formalizzata in una delibera dell'organo decisionale dell'ente, la rappresentanza viene meno in caso di mancato rinnovo o cessazione dalla carica e di questa notizia il funzionario può avere conoscenza consultando i documenti depositati dall'impresa al Registro imprese.

Capitolo 9 Controlli

Premessa

Il controllo consiste nella verifica della corretta applicazione della normativa unionale/regolamentare sulla determinazione delle origini delle merci esportate, e ha ad oggetto le dichiarazioni di origine, e non solo, allegate alla richiesta del certificato di origine.

Nello svolgimento dei controlli l'autorità procedente deve tenere a mente le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci contenute negli artt. 59-60 del Codice Doganale unionale e delle relative disposizioni attuative, artt. 32-34 del RD.

Ma per comprendere le ragioni di fondo che portano a stabilire, la maggiore attitudine probatoria di un documento, se sia più attendibile la dichiarazione resa da un soggetto invece che da un altro (avuto riguardo alle sue attività). Occorre quindi richiamare il concetto di tracciabilità della prova, già enunciato/espresso nella letteratura sovranazionale (linee guida ICC). Concetto che sua volta sottende la necessità che la prova consenta “di identificare il luogo di fabbricazione di un prodotto al fine di determinarne l'origine” in modo da documentare “il percorso delle merci, dalla produzione, attraverso la catena di approvvigionamento, fino all'esportazione delle merci in questione.”

I criteri per la determinazione dell'origine delle merci (merci interamente ottenute nel Paese di emissione, beni di origine del Paese di emissione in virtù della lavorazione/trasformazione sostanziale eseguita nel Paese di emissione, prodotti di origine estera) riflettono la scelta degli organismi certificatori di porre l'accento sull'attitudine degli elementi probatori a documentare il percorso delle merci anziché sulla prova documentale.

Quanto al soggetto che rilascia la dichiarazione di origine, la questione in parte è già risolta a monte, se consideriamo la categoria a numero chiuso dei soggetti che possono richiedere il CO (legale rappresentante o procuratore delegato dell'impresa esportatrice, spedizioniere doganale, rappresentante fiscale) che annovera persone che a giudizio dell'organismo certificatore possiedono l'autorità e la conoscenza per rendere la dichiarazione di origine.

Quindi, nulla quaestio se il richiedente coincide con il produttore ed è italiano.

Lo stesso dicasi se la prova è rappresentata dalla dichiarazione rilasciata dal fornitore dell'esportatore - purché l'origine sia italiana o europea - la cui conoscenza dell'origine può ritenersi esatta. E ciò sia nel caso in cui egli stesso sia il produttore o in quanto sia a sua volta un acquirente. Quel che conta è che in ambedue i casi la prova sia prodotta da un soggetto che si colloca lungo la filiera produttiva delle merci, senza interruzione dell'iter approvvigionamento delle materie prime - produzione - esportazione.

Verrebbe in soccorso anche la regola della vicinanza della prova, per cui chi si trova nella disponibilità degli elementi probatori occorrenti alla dimostrazione di un fatto deve farsi carico di dimostrarli. Tale disponibilità può essere stata acquisita per effetto dell'acquisizione/impossessamento materiale del bene, di cui si possederà la scheda tecnica, la marcatura, l'etichetta recante il Made In (altri es.). In tal caso la dichiarazione di origine resa riproduce i connotati essenziali di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 utilizzata per comprovare stati, qualità personali e fatti di cui si è avuta diretta conoscenza.

La vicinanza si registra anche dal punto di vista degli apparati burocratici. La materia che ci impegna è oggetto di competenza legislativa comunitaria e riguarda un sistema di enti e organismi che operano in applicazione e nel rispetto di un quadro regolatorio comune. Basti considerare che, quando certifichiamo l'origine italiana di un prodotto, come pure la provenienza da un altro Stato membro, ne certifichiamo altresì l'origine europea –ossia sulla base delle norme che determinano l'origine non preferenziale dei beni - ragion per cui siamo sempre obbligati a far inserire la dicitura Unione Europea.

9.1 Oggetto dei controlli

I controlli svolti dall'Ufficio Certificazioni Estere sono effettuati nel rispetto delle linee guida generali dell'Ente sullo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, della normativa unionale in materia (artt. 59-63 del Regolamento n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice Doganale dell'Unione – artt. 31-36 del Regolamento delegato n. 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015- artt. 57-59 Regolamento di esecuzione della Commissione 2015/2447 del 24 novembre 2015) nonché in riferimento alla

Convenzione di Kyoto, alle Linee guida Eurochambers (Gennaio 2016) , in conformità alle ultime indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (nota ministeriale n. 62321 del 18 marzo 2019) e alle disposizioni Unioncamere per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero, allegato a tale nota.

Il controllo a posteriori, ovvero quelle attività che sono svolte dall'autorità camerale ai fini della verifica del corretto adempimento della disciplina applicabile “al regime doganale”, successivamente all’emissione del CO da parte dell’operatore camerale.

I controlli si estrinsecano nelle seguenti attività:

a) verifica dell’accuratezza e della completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni (es. i facsimili predisposti dalla Camera);

b) accertamento dell’esistenza, dell’autenticità, dell’accuratezza e della validità di documenti (anche di qualsiasi documento di accompagnamento):

- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte da chi si è avvalso della semplificazione amministrativa, sia in presenza di merci europee che estere

- fatture di acquisto recanti statuzioni di origine o di produzione acquisite a comprova delle merci di origine europea

- dichiarazioni di origine (comprese le dichiarazioni di lungo termine) o di produzione a comprova delle merci di origine europea

Il controllo a posteriori è effettuato solo sulla base del dato documentale. L’attività può avere corso presso il titolare delle merci ovvero il suo rappresentante, o presso qualsiasi altra persona interessata direttamente o indirettamente dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi persona che possieda per le stesse ragioni tali documenti e dati.

Di norma l’istanza viene esaminata prima del rilascio del certificato, fanno eccezione i richiedenti che si avvalgono della semplificazione amministrativa in quanto in possesso della qualifica di AEO, iscritti al REX, esportatori autorizzati, esportatori abituali.

9.2 Modalità dei controlli

I controlli sulla documentazione predetta vengono effettuati, di regola, successivamente alla vidimazione del certificato di origine e sono eseguiti a campione. E' possibile anche il controllo preventivo sulla veridicità e autenticità dell'allegato, durante l'iter procedimentale, nel caso in cui sussistano dubbi sulle delle dichiarazioni relative all'origine. Integrano tale ultima ipotesi tutte quelle situazioni dalle quali emergono elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni o omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire adeguata e completa valutazione delle indicazioni sull'origine. Come già accennato, anche nel caso di produttori del bene, la Camera di commercio si riserva la possibilità di richiedere la dichiarazione del processo di lavorazione da parte del produttore e informazioni sui codici doganali dei fattori produttivi impiegati e del prodotto finito, nonché sui costi di produzione.

Qualora nell'ambito di un certo settore il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiero sia elevato, si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale (su singoli casi).

Dalla tipologia dei documenti presi in esame risulta evidente che vengono sottoposti a controllo a campione gli esportatori non produttori delle merci. Vengono però escluse le istanze dei commercianti che allegano quali elementi probatori: certificati di origine, bolle doganali, certificazioni emesse da enti terzi (come ad esempio i certificati ISO, se questi riportano il "made in" o il nome del fabbricante, in quanto in questa eventualità è già stata trasmessa una fonte "certa").

Abbiamo così due tipologie di controlli: la prima riguarda gli esportatori che si avvalgono della semplificazione amministrativa, la seconda invece ha come oggetto i richiedenti che allegano dichiarazioni sotto varie forme di soggetti privati.

Nel caso di richieste trasmesse imprese che allegano solo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in quanto in possesso di determinate qualifiche (AEO, REX ecc.) verrà chiesto di produrre tutta la documentazione inerente alla pratica, fatture dei fornitori, prove di origine. La Camera, a seconda degli elementi probatori forniti, procederà o meno, a risalire tutta la filiera fino a trovare una documentazione con sufficiente valore formale a comprovare

l'origine: certificato di origine, bolla di importazione, visura del Registro imprese italiano o europeo, etichette riportanti il made in, attestati ISO con le informazioni necessarie, dichiarazioni del fabbricante).

Nella seconda tipologia di verifica, avendo già tutta la documentazione, si procederà immediatamente a risalire tutta la filiera fino a giungere alle già citate fonti.

L'estrazione avviene tramite un sistema informatico che fornisce il 3% del campione selezionato fra le istanze del mese precedente.

La Camera contatterà le imprese selezionate, tramite pec, mail e numero di telefono forniti dagli esportatori nel momento dell'iscrizione al portale commercio estero. Verranno richiesti i contatti dei fornitori che verranno informati con le stesse modalità. Le informazioni raccolte saranno archiviate e protette dal segreto industriale e verranno utilizzate solo per comprovare la validità del certificato. Le imprese estratte saranno informate unicamente dell'esito del controllo. Se nel procedere della verifica il subfornitore non collabora ne verrà data notizia al suo diretto acquirente, in modo che questo possa sollecitare, se crede anche con leve commerciali, la cooperazione. Il diretto acquirente infatti deve essere informato della mancata trasparenza ed eventualmente approfondire con il suo fornitore le cause del diniego. Nel caso di filiere lunghe se dopo vari passaggi da un rivenditore all'altro la Camera non raggiungerà l'esito finale, l'ufficio in base alle prove ottenute, si riserverà se annullare o meno il certificato tenendo conto anche della prossimità probatoria della documentazione acquisita fino a quel momento.

In caso di risultati negativi il certificato verrà annullato e si provvederà ad informare le autorità estere in Italia del Paese di importazione dell'annullamento del certificato a fronte del successivo controllo a campione. In caso di falsa dichiarazione o dolo ne verrà data notizia anche alla procura competente.

Capitolo 10 Sanzioni

Se l'esportatore autocertifica un'origine falsa delle merci al fine di ottenere un certificato di origine da parte della Camera di commercio, l'atto pubblico che ne deriva è falso.

Quali conseguenze per il richiedente?

Dato che il certificato di origine viene rilasciato sulla base di informazioni rese in forma di dichiarazioni sostitutive di atti notori ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, occorre avere riguardo alle disposizioni del DPR 445/2000.

Ne derivano anzitutto conseguenze sul piano penale come previsto dall'art. 76 del medesimo decreto che recita al co.1 *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.”*

La condotta penalmente rilevante posta in essere dall'esportatore consiste nel rilascio di dichiarazioni false dinanzi ad un pubblico ufficiale ed integra la fattispecie di reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p.

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.”

Il bene giuridico tutelato in via diretta e immediata è la fede pubblica, ossia la fiducia che la collettività ripone nella verità e genuinità di determinati documenti, mentre, in via indiretta e mediata, la fattispecie tutela l'interesse specifico che il documento garantisca la veridicità delle informazioni racchiuse.

La falsa attestazione dinanzi a pubblico ufficiale comporta altresì conseguenze sul piano amministrativo; quindi, la decadenza dagli eventuali benefici ottenuti, come disposto dall'art. 75 *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”*

Nella fattispecie tali benefici possono consistere nel divieto di avvalersi della semplificazione amministrativa per l’ottenimento del CO o dalla partecipazione a gare o bandi di contribuzione promossi dall’Ente camerale.

La Camera di commercio revoca e annulla il certificato rilasciato. Inoltre, è tenuta a segnalare l’illecito alle autorità competenti (dogane, procura, ecc.).

Infine si ricordano le responsabilità derivanti dall’articolo 517 del codice penale che riguarda: *“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine”* e prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro

Sempre rimanendo sul piano nazionale, la disciplina del “made in Italy” che trova fondamento nella Legge 350/2003 (Finanziaria 2004), all’articolo 4, commi da 49 a 49-quater, individua tre diverse fattispecie sanzionabili: due di natura penale (la falsa indicazione di origine e la fallace indicazione di origine) e una di natura amministrativa (la fallace indicazione di origine mediante uso del marchio).

In particolare, l’articolo 4, comma 49, stabilisce che: *“L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione, ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del Codice penale”*.

Sempre in questo ambito si segnala che l’articolo 16 della Legge 20 novembre 2009 n. 166 (conversione del D.L. 135/2009), che disciplina il marchio “Made in Italy” e la dicitura “100% Made in Italy” prevede che *“L’uso della dicitura “100% Made in Italy” è consentito esclusivamente per prodotti per i quali tutte le suddette fasi siano state svolte nel territorio nazionale. Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 250.000”*

Sul piano civilistico, la condotta comporta il sorgere della responsabilità dell’esportatore verso terzi (clienti).

Si configura l’illecito civile di cui all’art. 2043 c.c., che comporta l’insorgere in capo all’esportatore dell’obbligo del risarcimento del danno.

Il fatto illecito consiste in un comportamento doloso o colposo che abbia violato un diritto altrui, e il danno in un pregiudizio della sfera giuridica del danneggiato.

Perché il danno sia risarcibile occorre che sia diretta conseguenza dell'illecito commesso (sussistenza del nesso di causalità). (*espandi*)

Quali responsabilità comporta per la PA?

L'art. 73 del DPR 445/2000 esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione, infatti

“Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.”

L'eventuale comportamento negligente del funzionario rileva solo se è evidente che il rilascio del certificato sia avvenuto nel mancato rispetto della procedura amministrativa, quindi in assenza di adeguate verifiche. La condotta ha rilevanza interna nel rapporto di lavoro Ente – dipendente in quanto comporta inadempimento della prestazione lavorativa.

Bibliografia

Manuale di tecnica doganale Lugi Lombardi Franco Angeli 2023

Substantial Transformation: The Worst Rule for Determining Origin of Goods - Except for All the Rest, di John M. Peterson, in *56 Vanderbilt Law Review* 1065 (2023)

Manuale di diritto e Pratica doganale Massimo Fabio, VIII edizione Ipsoa 2022

Guida all'origine non preferenziale delle merci Agenzia delle Dogane 2022

Guidance on non Preferential Rules of Origin Commissione Europea 2022

Guidelines on rules of non-preferential origin – export of goods from the EU Eurochambres 2022

Rules of Origin – Handbook World Customs Organization 2012

Guida pratica sull'origine della merce. Luca Moriconi Marina Zenga Ipsoa 2011

L'Origine delle Merci nel commercio internazionale e nel mercato unico, Tesi di Arianna Vettorel Università degli Studi di Padova 2011